



---

# Violenza giovanile

## Portata, cause e misure

---

### Indice

<b>Riassunto .....</b>	<b>3</b>
<b>Introduzione .....</b>	<b>6</b>
<b>Parte I: Situazione iniziale .....</b>	<b>7</b>
I.    Proporzioni della violenza giovanile .....	7
1.    Considerazioni generali sul valore informativo delle statistiche criminali.....	7
2.    Statistica criminale di polizia della Confederazione .....	8
3.    Statistica sulle sentenze penali della Confederazione .....	9
4.    Statistiche sull'esecuzione delle pene.....	11
5.    Statistiche cantonali.....	11
6.    Ricerche sul numero oscuro.....	11
7.    Interpretazione controversa delle statistiche ufficiali.....	12
8.    Conclusione.....	13
II.   Cause della violenza giovanile .....	13
<b>Parte II: Misure contro la violenza giovanile.....</b>	<b>15</b>
I.    Osservazione preliminare .....	15
II.   Misure dell'UFG.....	17
1.    Misure nell'ambito del diritto penale minorile? .....	17
2.    Provvedimenti nell'ambito del diritto processuale penale minorile.....	19
3.    Provvedimenti nell'ambito dell'aiuto stazionario ai minori e della privazione della libertà ....	23
4.    Miglioramento dello stato dei dati.....	26
III.  Misure dell'UFM .....	27
1.    Prassi coerente in materia di allontanamento .....	27
2.    Procedure di naturalizzazione carenti .....	28
IV.   Misure di FEDPOL .....	28

1.	<i>Garantire il finanziamento della statistica sulle sentenze penali.....</i>	28
2.	<i>Revisione della statistica criminale di polizia (SCP).....</i>	28
3.	<i>Miglioramento delle conoscenze in merito ai giovani con un'intensa attività delinquenziale</i>	29
<b>Parte III: Che fare concretamente? .....</b>		<b>32</b>
I.	Misure urgenti .....	32
1.	<i>UFM M1: adozione di una prassi coerente da parte dei Cantoni nell'ambito dell'allontanamento di stranieri delinquenti .....</i>	32
2.	<i>UFM M2: esaminare più attentamente le condizioni per la naturalizzazione da parte dei Cantoni e dei Comuni.....</i>	33
3.	<i>fedpol M1: valutazione della situazione complessiva a livello nazionale con particolare attenzione ai giovani con un'intensa attività delinquenziale. Rilevazione di misure cantonali .....</i>	35
II.	Misure a medio termine.....	37
1.	<i>UFG M2: riduzione della durata della procedura penale minorile.....</i>	37
2.	<i>UFG M3: promozione della collaborazione tra le autorità e coordinamento delle procedure</i>	38
3.	<i>UFG M4: allestimento di una statistica sull'esecuzione delle pene dei giovani .....</i>	39
4.	<i>BFM M3: miglioramento dello scambio di dati tra le autorità preposte alla naturalizzazione e le restanti autorità interessate dalle questioni dell'integrazione.....</i>	40
III.	Misure a lungo termine.....	41
1.	<i>UFG M5: impiego di mezzi mirato nell'ambito del sostegno alle istituzioni d'esecuzione ....</i>	41
2.	<i>UFG M6: avvio di una ricerca sul numero oscuro della violenza giovanile.....</i>	42
<b>Abbreviazioni .....</b>		<b>43</b>
<b>Bibliografia.....</b>		<b>44</b>

# Riassunto

Numerosi casi gravi di violenza giovanile hanno suscitato nella popolazione il timore che l'inclinazione dei giovani alla violenza sia fortemente aumentata.

Questa circostanza ha indotto il consigliere federale Christoph Blocher, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), a ordinare un esame più approfondito della violenza giovanile. A questo scopo, il 30 gennaio 2007 e il 18 giugno 2007 si è riunito con diversi specialisti per uno *scambio di idee* e ha incaricato vari servizi del DFGP di effettuare ulteriori ricerche.

Il presente rapporto riassume i risultati di questo processo.

## Parte I: Situazione iniziale

Le statistiche ufficiali disponibili non forniscono informazioni precise *sull'attuale portata della violenza giovanile*.

- Evidentemente le statistiche sulle denunce e sulle sentenze non contemplano tutti i reati, ma soltanto quelli noti alle autorità, ossia la cosiddetta criminalità apparente. Il numero oscuro, vale a dire i reati non registrati dalle autorità, si può stimare unicamente mediante delle ricerche sui reati non chiariti. In Svizzera questo tipo di ricerche viene tuttavia effettuato soltanto sporadicamente.
- La statistica criminale di polizia (SCP) presenta diverse carenze metodologiche ed è quindi concesso metterne in dubbio il valore informativo.
- La statistica sull'esecuzione delle pene contempla unicamente gli autori adulti di reati. Mancano cifre attendibili sull'esecuzione delle pene e delle misure di diritto penale nei confronti dei giovani.

Date queste circostanze gli esperti del settore non sono tuttora concordi se e in che misura la violenza giovanile sia effettivamente aumentata negli scorsi anni. Tutti ritengono tuttavia che si tratti di un problema che di per sé non va sottovalutato.

Le *ragioni della violenza giovanile* sono molteplici. Oggigiorno si ritiene che in genere vi sono numerosi fattori che concorrono a incrementare il rischio di atti violenti. Si parla ad esempio di sorveglianza insufficiente da parte dei genitori, di un'educazione troppo permissiva, di problemi scolastici, di appartenenza a una cerchia di persone violente, di emarginazione sociale (povertà, condizioni abitative precarie), di motivi culturali ecc.

## Parte II: Misure contro la violenza giovanile

Si può combattere efficacemente la violenza giovanile, soltanto se le autorità e i privati coinvolti prendono insieme le misure adeguate. Inoltre sono necessari numerosi provvedimenti di vario genere. Né la prevenzione né la repressione sono sufficienti se applicate singolarmente.

Le competenze del DFGP sono peraltro limitate. I provvedimenti presi in considerazione riguardano quindi anzitutto il lavoro delle autorità di polizia, di perseguimento e di esecuzione penale e di quelle competenti in materia di migrazione.

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha vagliato diverse misure ed è giunto alle conclusioni seguenti:

- il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il nuovo diritto penale minorile (DPMIn) che offre una vasta gamma di possibili sanzioni. La loro applicazione dimostrerà se sono in grado di soddisfare le attuali esigenze. Finora non è stata individuata alcuna necessità d'intervenire;
- attualmente la procedura penale minorile verte ancora sul diritto cantonale, ma anche in questo settore è prevista un'armonizzazione a livello federale. Il nuovo Codice di procedura penale minorile dovrebbe semplificare la cooperazione fra le autorità e abbreviare la durata media dei procedimenti;
- anche l'esecuzione penale minorile compete di principio ai Cantoni, ma la Confederazione si fa carico di una parte ragguardevole dei costi. L'UFG continuerà a verificare come finora se le risorse sono impiegate in modo mirato. Se dovesse essere necessario intervenire, lo si potrebbe eventualmente fare in modo più incisivo e vincolante definendo dei criteri per i sussidi;
- le informazioni sulle proporzioni della violenza giovanile e sull'efficacia delle sanzioni penali non sono sufficienti. Questi dati mancanti sugli autori e sulle vittime si potrebbero raccogliere mediante ricerche regolari sul numero oscuro e una statistica sull'esecuzione del diritto penale minorile.

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha constatato che talvolta le autorità cantonali competenti non applicano rigorosamente le procedure di allontanamento nei confronti degli stranieri che hanno commesso dei reati. Questo dipende soprattutto dai diversi criteri di valutazione e dalla mancanza di risorse per chiarire con precisione i casi. Delle misure adeguate dovrebbero consentire di migliorare questa situazione. Il rapporto del 2006 sull'integrazione degli stranieri illustrerà i provvedimenti specifici ritenuti adeguati per combattere la violenza giovanile.

Inoltre spesso le autorità competenti in materia di naturalizzazione devono prendere le loro decisioni senza conoscere a sufficienza la reale situazione degli interessati. In questo settore occorre semplificare lo scambio d'informazioni.

Dai risultati di studi internazionali è emerso che solitamente fra il quattro e il sei per cento delle persone di una determinata età è responsabile della maggior parte, ossia di circa il 40-60 per cento, dei reati (registrati) commessi complessivamente dalle persone di quell'età. Oltre la metà dei reati perpetrati da questi autori con un'intensa attività delinquenziale, sono commessi in gruppo.

In Svizzera non è mai stata condotta una ricerca sistematica sugli autori con un'intensa attività delinquenziale e sulle bande giovanili. L'Ufficio federale di polizia (fedpol) adotterà delle misure per raccogliere le informazioni che mancano.

### **Parte III: Che fare concretamente**

Il DFGP propone diverse misure concrete che, per quanto riguarda i tempi di realizzazione si distinguono fra:

*misure urgenti:*

- i Cantoni devono applicare rigorosamente le procedure di allontanamento nei confronti degli stranieri autori di reati;

- i Cantoni e i Comuni devono verificare con più attenzione se sussistono i presupposti per una naturalizzazione;
- si deve avviare un'analisi della situazione globale in Svizzera, incentrata sui giovani con un'intensa attività delinquenziale e registrare i provvedimenti adottati dai Cantoni;

*misure a medio termine:*

- abbreviare la durata delle procedure di diritto penale minorile;
- migliorare la cooperazione fra le autorità e la coordinazione delle procedure;
- creare una statistica sull'esecuzione del diritto penale minorile;
- migliorare lo scambio di dati fra le autorità competenti in materia di naturalizzazione e le altre autorità che si occupano di questioni legate all'integrazione;

*misure a lungo termine:*

- impiegare in modo più mirato le risorse destinate agli istituti penitenziari;
- avviare delle ricerche regolari sul numero oscuro.

# Introduzione

I più recenti casi gravi di violenza giovanile hanno suscitato grande preoccupazione nell'opinione pubblica che li ha recepiti come un indizio di un'accresciuta predisposizione dei giovani alla violenza.

Questa circostanza ha indotto il consigliere federale Christoph Blocher, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), a ordinare un esame più approfondito della violenza giovanile. A questo scopo, il 30 gennaio 2007 e il 18 giugno 2007 si è riunito con diversi specialisti per uno *scambio di idee* e ha incaricato vari servizi del DFGP di effettuare ulteriori ricerche.

Il presente rapporto riassume i risultati di questo processo. È suddiviso in tre parti principali.

La parte *I* descrive le proporzioni e le ragioni della violenza giovanile. La parte *II* valuta diversi provvedimenti e la parte *III* formula delle proposte di misure concrete.

Il rapporto non analizza il termine di "violenza". A seconda del contesto, la lingua utilizza delle definizioni molto diverse (violenza strutturale, violenza fisica e violenza psicologica). Nel presente rapporto viene utilizzata una definizione concreta: la violenza giovanile si riferisce a tutti i reati contro la vita e l'integrità della persona (omicidi, lesioni personali ecc.), contro la libertà personale (minaccia, coazione ecc.) o contro l'integrità sessuale (coazione sessuale, violenza carnale ecc.), commessi da persone di età inferiore ai 18 anni.

# Parte I: Situazione iniziale

## I. Proporzioni della violenza giovanile

### 1. Considerazioni generali sul valore informativo delle statistiche criminali

Gli organi statali rilevano i dati sulla criminalità in tre diverse fasi:


- quando viene sporta una denuncia;
- quando viene pronunciata una sentenza;
- quando viene eseguita una pena.

A causa delle loro caratteristiche queste tre statistiche contengono dati differenti e ognuna di esse fornisce una panoramica diversa della criminalità.

Un confronto fra i dati statistici mette in luce il cosiddetto processo di selezione, noto da tempo soprattutto negli ambienti della ricerca criminologica. Alcune delle ragioni di questa selezione sono ovvie:

- non tutti i reati vengono denunciati;
- non è sempre possibile risalire agli autori dei reati denunciati;
- non tutti gli autori di reati vengono condannati (prescrizione, decesso dell'indiziato ecc.).

Questo processo di selezione lo si può rappresentare sotto forma di un imbuto<sup>1</sup>.



<sup>1</sup> Su questo tema cfr. p. es. NIGGLI/PFISTER, AJP 1997, pag. 520 seg.; SCHMID; Kriminologie, § 2; MANSEL/ RAITHEL, Verzerrungsfaktoren; EISENBERG, Kriminologie, § 16-17; KAISER, Kriminologie, § 37; GÖPPINGER, Kriminologie, pag. 489 segg.

Le statistiche sulle denunce e sulle sentenze non consentono quindi di trarre conclusioni sulla frequenza dei reati. A causa delle loro peculiarità queste statistiche non tengono conto del numero oscuro.

La ricerca criminologica ha pertanto sviluppato diversi metodi che consentono di fare chiarezza sul numero oscuro e stabilire quindi le dimensioni reali della criminalità<sup>2</sup>.

## 2. Statistica criminale di polizia della Confederazione

La statistica criminale di polizia (SCP) viene elaborata annualmente dalle polizie cantonali e delle città e pubblicata dall'Ufficio federale di polizia (fedpol). Si tratta di una statistica su singoli reati o categorie di reati contemplati dal Codice penale (CP).

Il valore informativo della statistica sulle denunce è limitato a causa della metodologia in parte poco chiara e imprecisa. Soprattutto le diverse registrazioni e suddivisioni per categorie delle denunce nei singoli Cantoni alterano notevolmente una parte dei dati.<sup>3</sup>

Per quanto riguarda la violenza giovanile, oggetto del presente rapporto, dalla SCP è possibile ricavare, fra l'altro, le informazioni seguenti:

### Statistica criminale di polizia: autori identificati di reati, minorenni

Reato	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Lesioni personali <sup>4</sup>	760	777	776	787	911	968	1092	1525
Rapine	704	578	498	535	747	563	577	643
Minacce	405	443	383	434	467	503	613	869

Fonte: statistica criminale di polizia, 1999-2006<sup>5</sup>

Come si può vedere, mentre il numero di rapine negli scorsi anni ha subito delle oscillazioni ragguardevoli, la quantità di lesioni personali e di minacce è costantemente aumentata.

La SCP non fornisce alcun dato sulla percentuale di giovani stranieri che commettono reati. La statistica contiene una categoria per i criminali stranieri e una per quelli minorenni, ma non prevede delle suddivisioni più dettagliate. I giovani stranieri non sono quindi registrati in una categoria a se stante. Del resto nemmeno uomini e donne sono registrati separatamente.

---

<sup>2</sup> Cfr. pag.3.

<sup>3</sup> Cfr. pag. 29 seg.

<sup>4</sup> Sono registrate le lesioni semplici e le lesioni gravi (art. 122 e 123 CP), ma non le semplici vie di fatto (art. 126 CP).

<sup>5</sup> La SCP del 2006 è stata ufficialmente presentata al pubblico il 28 giugno 2007.



### 3. Statistica sulle sentenze penali della Confederazione

La statistica sulle sentenze pronunciate contro i giovani esiste nella sua forma attuale dal 1999 e viene elaborata dall'Ufficio federale di statistica (UST) in base ai dati forniti dai Cantoni. Dal 2004 l'UST non finanzia più questa statistica. Ora è l'Ufficio federale di giustizia a sovvenzionarla, ma gli impegni presi scadono alla fine del 2007. Per il futuro sarà quindi necessario trovare una nuova soluzione.

Se paragonata alla statistica sulle denunce, la statistica sulle sentenze riflette ancor meno la reale situazione della criminalità, poiché descrive una fase ancor più avanzata del processo di selezione illustrato in precedenza. Infatti, sono registrati soltanto i casi che sono effettivamente sfociati in una sentenza.

Il numero di sentenze pronunciate contro i giovani fra il 1999 e il 2005 si è evoluto nel modo seguente.

Il totale delle sentenze per reati violenti pronunciate contro i giovani fra il 1999 e il 2005 è aumentato ogni anno, passando da 1 241 a 2 268<sup>6</sup>. L'aumento è ragguardevole soprattutto nel caso di determinati reati violenti.

#### Sentenze pronunciate contro i giovani fra il 1999 e il 2005 suddivise per tipo di reato

Reato	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Lesioni semplici	288	265	381	401	466	519	638
Rapine	220	209	241	259	322	332	374
Minacce	148	148	208	218	244	298	317

Fonte: statistica sulle sentenze pronunciate contro i giovani nel 2005, tabella 16

Nel recente passato si constata dunque un aumento massiccio di condanne per alcuni reati.

Colpisce il numero elevato di criminali stranieri<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> STATISTICA SULLE SENTENZE PRONUNCIATE CONTRO I GIOVANI NEL 2005, tabella n. 18, stato della banca dati al 31 agosto 2006. Il rapporto non è ancora stato pubblicato in forma cartacea. L'Ufficio federale di statistica (UST) ha fornito i dati, cfr. il sito Internet dell'UST: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/04.html>.

<sup>7</sup> Cfr. l'esauritivo rapporto conclusivo del Gruppo di lavoro criminalità degli stranieri AGAK.

#### Sentenze pronunciate contro i giovani nel 2005 suddivise per nazionalità

	Totale	Cittadini svizzeri		Cittadini stranieri domiciliati in Svizzera	
	numero	numero	% <sup>8</sup>	numero	% <sup>7</sup>
Lesioni semplici	638	270	42.3	347	54.4
Rapine	374	161	43.0	198	52.9
Minacce	317	147	46.4	159	50.2

Fonte: statistica sulle sentenze pronunciate contro i giovani nel 2005, tabella 12

Confrontando il numero delle condanne con il numero degli appartenenti alla rispettiva popolazione residente, le differenze si accentuano. Infatti il numero di giovani stranieri domiciliati in Svizzera condannati per determinati reati supera largamente quello dei loro coetanei svizzeri.

#### Sentenze pronunciate contro i giovani nel 2005 suddivise per nazionalità

	Totale	Cittadini svizzeri		Cittadini stranieri domiciliati in Svizzera	
	numero	numero	H <sup>9</sup>	numero	H <sup>8</sup>
Lesioni semplici	638	270	36.2	347	174.6
Rapine	374	161	21.6	198	99.6
Minacce	317	147	19.7	159	80.0

Fonte: statistica sulle sentenze pronunciate contro i giovani nel 2005, tabella 10

Queste percentuali di condanne relativamente elevate sono riconducibili soprattutto a dei fattori che possono indurre anche i cittadini svizzeri a commettere atti violenti. L'appartenenza a un determinato gruppo etnico è quindi irrilevante<sup>10</sup>.

Colpisce la circostanza, peraltro già nota da tempo, che le condanne per reati violenti dei giovani di sesso maschile superano di gran lunga quelle delle giovani donne.

<sup>8</sup> La somma delle percentuali è inferiore al 100 %, perché i richiedenti l'asilo e gli stranieri non domiciliati in Svizzera non sono contemplati. Di solito i presupposti che valgono per queste categorie sono completamente diversi e non sarebbe opportuno confrontare i dati.

<sup>9</sup> Numero di autori ogni 100 000 abitanti della rispettiva popolazione.

<sup>10</sup> Cfr. pag. 13 seg.

#### Sentenze pronunciate contro i giovani nel 2005 suddivise per sesso

	Totale	Uomini		Donne	
	numero	numero	%	numero	%
Lesioni semplici	638	551	86.4	87	13.6
Rapine	374	340	90.9	34	9.1
Minacce	317	265	83.6	52	16.4

Fonte: statistica sulle sentenze pronunciate contro i giovani nel 2005, tabella 1

Le ragioni di queste grosse differenze non sono ancora state individuate completamente<sup>11</sup>.

#### 4. Statistiche sull'esecuzione delle pene

Dal 1982 l'Ufficio federale di statistica (UST) pubblica insieme ai Cantoni anche una statistica sull'esecuzione delle pene.

Questa statistica contiene ad esempio delle informazioni sul numero di persone che stanno scontando una pena detentiva e sul tipo di esecuzione (detenzione normale, semilibertà, sorveglianza elettronica ecc.).

Mancano invece dei dati attendibili sui giovani, poiché la statistica federale sull'esecuzione delle pene contempla soltanto i dati sulle pene applicate nei confronti degli adulti. Si tratta di una lacuna da colmare<sup>12</sup>.

#### 5. Statistiche cantonali

Anche i Cantoni effettuano delle statistiche criminali. Va menzionata soprattutto la statistica criminale del Cantone di Zurigo (KRISTA) che dal 1980 fornisce indicazioni dettagliate sullo stato e le tendenze delle denunce penali.

Questo genere di statistiche sono indubbiamente molto utili quando si tratta di analizzare i problemi di un singolo Cantone. Non sono però in grado di fornire una visione d'insieme su tutta la Svizzera.

#### 6. Ricerche sul numero oscuro

A causa delle loro caratteristiche le attuali statistiche sulle denunce e sulle sentenze non contemplano tutta la criminalità<sup>13</sup>. Per definire le differenze fra la criminalità reale e quella registrata dalle autorità si parla solitamente di "numero oscuro".

Nell'ambito della criminologia si tenta di fare chiarezza sul numero oscuro soprattutto mediante dei sondaggi. Questi rilievi si effettuano:

---

<sup>11</sup> Cfr. pag. 13 seg.

<sup>12</sup> Cfr. pag. 27.

<sup>13</sup> Cfr. pag. 7 segg.

- interrogando dei delinquenti disposti a raccontare i reati commessi, oppure
- rivolgendosi alle vittime.

I metodi di questi sondaggi sono molto complessi e la difficoltà principale consiste nella definizione di campioni rappresentativi. Poiché non è naturalmente possibile interrogare tutte le persone che vivono in Svizzera, occorre rilevare un campione più o meno grande ed estrapolarne un risultato. È ovvio che il calcolo fornisce cifre attendibili soltanto se il campione esaminato costituisce un quadro rappresentativo<sup>14</sup>.

Anche in Svizzera sono già stati effettuati diversi sondaggi. Va menzionato il sondaggio fra le reclute del 1997, durante il quale oltre 20 000 giovani di sesso maschile sono stati interrogati per iscritto sui reati commessi o subiti<sup>15</sup>.

Studi di questo tipo sono molto importanti. Quello che manca tuttora in Svizzera sono delle ricerche globali, sistematiche e pluriennali sul numero oscuro. Soltanto così si potrebbe valutare come si evolve la violenza giovanile.

## 7. Interpretazione controversa delle statistiche ufficiali

A causa delle loro caratteristiche le statistiche ufficiali sulle denunce e le sentenze registrano soltanto una parte della criminalità. Soprattutto la statistica criminale di polizia (SCP) presenta inoltre diverse carenze metodologiche. In base a queste statistiche non si può quindi affermare con certezza che la violenza giovanile sia aumentata. Le dimensioni della violenza sono quindi controverse.

Già diverso tempo fa l'Ufficio federale di statistica ha affermato che<sup>16</sup>:

*"in relazione alla criminalità giovanile si constata talvolta una crescente predisposizione alla violenza. Attualmente mancano tuttavia dati statistici attendibili ricavati dall'interrogazione degli autori dei reati e delle vittime o dalla statistica criminale di polizia, che confermano questa ipotesi."*

Nello studio sulle prevenzione della violenza giovanile pubblicato nel maggio 2006, anche la Commissione federale degli stranieri è giunta alla seguente conclusione<sup>17</sup>:

*"Durante gli ultimi 20 anni in Svizzera gli atti violenti gravi non sono aumentati. Dall'inizio degli anni Novanta si constata anzi una tendenza decrescente. Il forte incremento delle denunce per violenza giovanile è probabilmente riconducibile soprattutto a una maggiore sensibilizzazione della società, a un'accresciuta predisposizione a sporgere denuncia e al maggior numero di registrazioni."*

Proprio dagli ambienti della ricerca si levano tuttavia voci discordanti. Il professor Martin Killias ad esempio ritiene che l'aumento del numero di denunce contro i giovani per reati violenti non dipenda unicamente da una nuova propensione alle denunce. Afferma invece che le

<sup>14</sup> Cfr. KILLIAS, Kriminologie, n. 229 segg.

<sup>15</sup> Per ulteriori indicazioni cfr. p. es. KILLIAS, Kriminologie, n. 644.

<sup>16</sup> STATISTICA DELLE SENTENZE PRONUNCIATE CONTRO I GIOVANI NEL 2003, pag. 8.

<sup>17</sup> EISNER/RIBEAUD/BITTEL, Prävention, pag. 15; gli autori definiscono reati violenti gli omicidi, le lesioni personali commesse con armi da punta o da taglio e le rapine a mano armata commesse con armi da fuoco (cfr. anche pag. 12).

cifre più elevate vanno interpretate piuttosto come indizio di una maggiore predisposizione dei giovani alla violenza<sup>18</sup>.

Ciononostante sarebbe fuori luogo parlare di un *aumento drastico e generalizzato* della delinquenza giovanile.

- Anche se fra il 1995 e il 2005 il numero di condanne di giovani per reati violenti è aumentato da 1 241 a 2 268, l'aumento riguarda soprattutto i reati minori (vie di fatto: +342, lesioni semplici: +350), mentre ad esempio i casi di estorsione sono leggermente calati (-20)<sup>19</sup>.
- Il numero effettivo di condanne di giovani per reati violenti è tuttora basso. Nel 2005 sono state ad esempio pronunciate 67 condanne per reati contro l'integrità sessuale<sup>20</sup>. Un unico caso come quello tanto discusso di violenza carnale di Seebach, può quindi, - sempreché, considerato l'elevato numero di autori, siano effettivamente pronunciate 13 condanne -, determinare un aumento di oltre il 19 per cento e questo porta inevitabilmente a interpretazioni errate della reale situazione di pericolo.
- Soltanto il 2 per mille dei minorenni residenti in Svizzera viene condannato per reati violenti. Pertanto solo una parte quasi insignificante dei giovani commette questo tipo di reati<sup>21</sup>.

## 8. Conclusione

I dati disponibili non consentono valutazioni attendibili sulle dimensioni e sull'evoluzione della violenza giovanile. Quindi è sicuramente opportuno evitare allarmismi.

Tuttavia il problema non va nemmeno banalizzato. La violenza giovanile è una realtà, le cui dimensioni suscitano timori in una parte della popolazione. Inoltre le attuali statistiche inducono perlomeno a presumere che negli scorsi anni la predisposizione dei giovani alla violenza sia aumentata. Anche le persone che operano nel settore sono concordi sul fatto che stanno aumentando soprattutto gli episodi *gravi* di violenza giovanile<sup>22</sup>.

## II. Cause della violenza giovanile

Le cause della violenza giovanile sono state già analizzate in diversi studi. Anche se i risultati delle ricerche non sono identici, gli esperti sono concordi che sono numerosi i fattori di rischio in ambito sociale che possono sfociare più tardi in atti violenti<sup>23</sup>:

---

<sup>18</sup> KILLIAS/LUCIA/LAMON/ SIMONIN, Juvenile Delinquency.

<sup>19</sup> STATISTICA SULLE SENTENZE PRONUNCIATE CONTRO I GIOVANI NEL 2005, tabelle 16.

<sup>20</sup> STATISTICA SULLE SENTENZE PRONUNCIATE CONTRO I GIOVANI NEL 2005, tabelle 16.

<sup>21</sup> RAPPORTO SICUREZZA INTERNA DELLA SVIZZERA 2005, pag. 71.

<sup>22</sup> Cfr. fra l'altro l'articolo apparso sulla NZZ il 16.05.2007 a pag. 53, secondo cui in base ai dati del magistrato dei minorenni del Cantone di Zurigo, il totale dei rapporti della polizia è diminuito di circa il 10 %. Tuttavia è stato nel contempo registrato un incremento dei reati gravi contro la vita e l'integrità delle persone e contro l'integrità sessuale.

<sup>23</sup> EISNER/RIBEAUD/BITTEL, pag. 21 seg.; EISNER/RIBEAUD, Erklärung von Jugendgewalt, pag. 190 segg.; KILLIAS, Kriminologie, n. 529 segg. e n. 649; RAITHEL/ MANSEL, Delinquenzbegünsti-

- maltrattamenti / incuria;
- sorveglianza insufficiente da parte dei genitori;
- litigi violenti fra i genitori;
- educazione troppo permissiva;
- problemi scolastici;
- appartenenza ad un gruppo che sostiene o pratica la violenza;
- emarginazione sociale (povertà, condizioni abitative precarie);
- traslochi frequenti.

L'elenco delle possibili (con)cause della violenza giovanile potrebbe naturalmente essere più lungo. Non è ancora molto chiaro quale influenza esercitano altri fattori, come ad esempio il consumo di video violenti e pornografici<sup>24</sup>.

È cosa certa che non è possibile spiegare la violenza giovanile adducendo una sola oppure soltanto poche ragioni. Sono molteplici i fattori che giocano un ruolo.

La predisposizione alla violenza dei giovani cittadini stranieri comprovata dalle statistiche è riconducibile a dei fattori di rischio "che potrebbero incitare alla violenza e alla criminalità anche i cittadini svizzeri, ovvero l'appartenenza a un determinato ceto sociale, un basso livello di formazione, l'età, il sesso e un settore specifico urbano"<sup>25</sup>. Tuttavia anche il contesto culturale (p. es. il comportamento in caso di conflitti o il concetto di virilità) e le contraddizioni fra le culture in cui si vive sono possibili fattori di rischio.

È tuttora oggetto di accesi dibattiti la ricerca dei motivi di una predominanza dei giovani *di sesso maschile* fra gli autori dei reati registrati dalle statistiche ufficiali. Vengono ad esempio chiamate in causa differenze biologiche, una diversa educazione, strutture sociali tuttora patriarcali ecc. Nel frattempo alcuni sostengono la tesi che con l'avanzamento dell'emancipazione la delinquenza femminile tenderà ad allinearsi a quella degli uomini<sup>26</sup>.

---

gende Bedingungen; FORTIN, Comment un adolescent devient délinquant; EISENBERG, Kriminologie, § 48 n. 12 segg.; KAISER, Kriminologie, § 53; GÖPPINGER, Kriminologie, pag. 498 segg.; ASO, rapporto programmatico, pag. 19 segg.

<sup>24</sup> KUNCZIK/ZIPFEL in Gewalttätig durch Medien?, pag. 29, nel 2002 hanno stimato che sul tema siano state pubblicate oltre 5000 ricerche. Ciononostante l'influenza esercitata dai mass media sui comportamenti violenti dei giovani non è ancora stata delucidata a sufficienza. Tuttavia vi è il sospetto fondato che soprattutto le persone influenzabili si lascino condizionare da immagini violente.

<sup>25</sup> UFM, Problemi dell'integrazione degli stranieri in Svizzera, 2006, pag. 93; cfr. inoltre EISNER, Jugendkriminalität; WALTER/TRAUTMANN, Kriminalität junger Migranten; KAISER, Kriminologie, § 56 e 57; GÖPPINGER, Kriminologie, pag. 536 segg.

<sup>26</sup> Cfr. p. es. KILLIAS, Kriminologie, n. 515 segg.; SCHMID, Kriminologie, § 3 n. 40 segg.; KAISER, Kriminologie, § 43 n. 24 segg.; GÖPPINGER, Kriminologie, pag. 524 segg., che contengono tutti numerose informazioni.

## Parte II: Misure contro la violenza giovanile

### I. Osservazione preliminare

Sebbene i dati disponibili consentano soltanto di presumere una crescente inclinazione alla violenza, il problema della violenza giovanile non va banalizzato: la prevenzione della violenza è e rimane un compito e una sfida costante.

Per questo motivo in passato sono già stati intrapresi notevoli sforzi in tale ambito. Qui appresso una sintesi di quanto è stato fatto sinora:

- la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia (CDCGP) ha promosso la Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC). Quest'ultima ha il compito di effettuare campagne nazionali di prevenzione e sviluppare strategie a lungo termine. Nel 1999, in collaborazione con le autorità cantonali di polizia, venne lanciata la campagna «Insieme contro la violenza» indirizzata in particolare agli adolescenti;
- nel 1999 la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) effettuò un'indagine sulla violenza nella scuola. Dall'indagine emerse che quattro Cantoni su cinque avevano preso delle misure preventive contro la violenza nella scuola (discussioni durante le lezioni in merito al problema della violenza, aggiornamento degli insegnanti, istituzione di servizi specializzati ecc. );
- nel corso degli ultimi anni la Confederazione ha fornito un sostegno determinante alla ricerca che si è occupata della violenza giovanile e della prevenzione della violenza. Da menzionare segnatamente il PNR 40 «Violenza nella quotidianità e criminalità organizzata» che, in un capitolo separato, tratta il tema della «Violenza durante l'adolescenza», ma anche il PNR 52 « L'infanzia, la gioventù e i rapporti intergenerazionali in una società in cambiamento», attualmente ancora in corso;
- nel 1998 la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù tenne un seminario sul tema «I giovani: vittime o carnefici?». In tale contesto furono sviluppate diverse strategie di prevenzione pubblicate in un secondo tempo in seno a un rapporto;
- da diversi anni un gruppo di ricercatori segue su mandato dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) il progetto « Supra f ». Attualmente dodici centri cantonali offrono programmi speciali per adolescenti «difficili». Agli interessati viene tra l'altro fornita assistenza mediante misure scolastiche che, da primi rapporti, sembrano dare buoni risultati;
- l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in collaborazione con il gruppo di lavoro dell'Università di Friburgo «Ricerca sanitaria e riabilitativa» ha anche pubblicato un opuscolo per individuare e aiutare in modo possibilmente tempestivo gli adolescenti a rischio. Altre misure preventive sono allo studio;
- allacciandosi alla campagna «Insieme contro la violenza», l'Ufficio federale di polizia in collaborazione con altre autorità e privati ha effettuato una campagna di prevenzione sulle «Armi soft air»;
- recentemente anche nell'ambito di numerosi progetti locali è stata portata avanti la prevenzione della violenza (programma di prevenzione bernese contro la violenza nella

scuola dell'infanzia e nella scuola BE-PROX, progetto zurighese per lo sviluppo sociale dei fanciulli Z-PROSO, genitori e scuola danno forza ai fanciulli E S S K I ecc.);

- nel maggio 2006 è stato pubblicato lo studio effettuato su mandato della Commissione federale degli stranieri «Prevenzione della violenza giovanile». Nel relativo rapporto specialisti rinomati propongono nuove vie per una politica di prevenzione ragionevole;
- la Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) sta esaminando provvedimenti contro la violenza giovanile. Nel febbraio 2007 è stato presentato un primo progetto di massima. È prevista una campagna informativa che mira in particolare a migliorare il livello di conoscenze dei corpi delle polizie cantonali. Inoltre s'intende mettere a disposizione di quest'ultimi informazioni utili allo svolgimento del loro lavoro quotidiano. Ulteriori dettagli verranno elaborati nel corso del presente anno. La presentazione di un progetto particolareggiato è atteso per la fine dell'estate.

L'elenco precedente mostra che il problema «Violenza giovanile» è stato e viene tutt'ora affrontato in modo mirato a più livelli. Non va tuttavia trascurato che sino ad ora nessuna autorità – neppure a livello federale – è stata incaricata di occuparsi del coordinamento dei vari provvedimenti. Non è dunque da escludere un modo di procedere poco coordinato e di conseguenza inefficace.

Nei capitoli seguenti si vuole dunque intraprendere un *primo passo* che permetta un *modus operandi* mirato e coordinato.

**Le misure proposte riguardano quindi anzitutto il lavoro delle autorità di polizia, di perseguimento penale e d'esecuzione delle pene nonché di quelle competenti in materia di migrazione. Tale restrizione è una conseguenza delle competenze che spettano al DFGP.**

**Per poter contrastare efficacemente la violenza giovanile, oltre ai provvedimenti di tipo repressivo, occorrono anche provvedimenti di sostegno nell'ambito dell'integrazione. L'integrazione dei giovani stranieri è pure uno degli intenti della nuova legge sugli stranieri (entrata in vigore presumibile 1.1.2008). Nell'estate 2007 sarà presentato al Consiglio federale un rapporto, contenente proposte riguardanti provvedimenti d'integrazione, nel quale gli adolescenti costituiscono il gruppo bersaglio principale. Gli uffici federali competenti hanno approntato misure di sostegno specifiche indirizzate ai giovani nell'ambito della lingua, della formazione professionale, del mercato del lavoro o dell'integrazione sociale nelle zone abitative.**

Il lavoro di prevenzione nelle scuole, ad esempio, è però ampiamente sottratto alla sfera d'influenza della Confederazione visto che il settore scolastico compete ai Cantoni (art. 62 Cost.).

È comunque ovvio che anche siffatte misure pedagogiche rivestono un'importanza fondamentale. La violenza giovanile può essere affrontata efficacemente soltanto abbinando misure repressive e misure preventive.



## II. Misure dell'UFG

### 1. Misure nell'ambito del diritto penale minorile?

#### a) *Ruolo e impostazione del diritto penale minorile*

A volte si tende a sottovalutare l'importanza del diritto penale minorile nel contesto della politica in materia di criminalità. Nel frattempo però siffatto diritto ha acquisito un ruolo rilevante nell'ambito della prevenzione dei reati. Poiché se i reati commessi dai giovani vengono sanzionati in modo veramente adeguato, aumentano anche le possibilità di prevenire durevolmente la commissione di nuovi reati visto che nel caso di persone giovani è possibile cambiare i comportamenti più facilmente che nel caso degli adulti.

È ben vero che anche nei confronti dei giovani che commettono reati occorre intervenire in modo rapido e chiaro per far loro capire che un determinato tipo di comportamento non viene tollerato. Ma ciò che vale per gli adulti passibili di pena non può essere senz'altro applicato ai giovani delinquenti. È per questo motivo che anche il diritto svizzero conosce da tempo un sistema di sanzioni speciale per autori minorenni.

*Educare prima che punire* – segnatamente nei casi gravi! Questo principio del diritto penale minorile si fonda sulla constatazione, risalente già al XIX secolo, che le pene usuali per gli adulti, come segnatamente le pene detentive, in generale non costituiscono il mezzo adeguato per distogliere i minori che violano il diritto dal commettere altri reati. Esse sono anzi considerate controproducenti per l'ulteriore sviluppo dei minori. Generalmente i minori rispondono bene sia alle misure educative sia a quelle terapeutiche e sovente, grazie a siffatte misure, è possibile preservarli più efficacemente dal violare nuovamente la legge e reinserirli nella società che mediante una sanzione penale compensatoria. In molti casi inoltre la criminalità giovanile costituisce una manifestazione di carattere temporaneo che accompagna lo sviluppo dei giovani. Il diritto penale minorile è dunque anzitutto imperniato sulla *persona del reo* e non sul *reato commesso* come avviene invece in quello applicabile agli adulti. Queste sanzioni sono determinate non tanto dalla gravità del reato e della colpevolezza ad esso legata, bensì soprattutto dai bisogni educativi e terapeutici del minore che ha violato la legge e che si rispecchiano nei reati da lui commessi. Determinanti sono dunque le sanzioni che perseguono obiettivi di prevenzione e non sanzioni penali sul modello del diritto penale applicabile agli adulti.

#### b) *Il nuovo diritto penale minorile (DPMin)*

La revisione totale della Parte generale del Codice penale ha dato l'occasione per sottoporre anche il diritto penale minorile materiale a una profonda revisione sistematica modificandolo opportunamente. Il 1° gennaio 2007, con la Parte generale del Codice penale sottoposto a revisione, è dunque entrato in vigore anche il nuovo diritto penale minorile (DPMin).

Il nuovo diritto penale minorile e le innovazioni che ne risultano possono venir riassunte come segue:

- il diritto penale minorile è ora disciplinato *in una legge specifica*. Questo cambiamento è giustificato in particolare dal fatto che già le disposizioni vigenti derogano, nei loro principi fondamentali, al diritto penale applicabile agli adulti e che le misure previste prendono ancora maggiormente spunto dal diritto civile. Una legge specifica offre inoltre lo spazio per precisare meglio condizioni e tenore delle sanzioni;

- *il limite inferiore d'età per l'applicazione del diritto penale minorile è stato portato da 7 a 10 anni (art. 3 cpv. 1 DPMin).* Rispetto ad altri Stati questo nuovo limite d'età è sempre piuttosto basso;
- la legge prevede *termini di prescrizione speciali*, decisamente ridotti rispetto al diritto penale applicabile agli adulti (art. 36 e 37 DPMin);
- *si rinuncia anche all'alternativa rigida tra misure e pene, ossia si passa dal vigente monismo giudiziario al dualismo, più precisamente al cosiddetto sistema dualistico-surrogatorio.* Nel contempo la legge precisa che la colpa del minore è condizione per l'irrogazione di una pena, ma non per la decisione di misure. Se vi è una colpa e vi è motivo di ordinare una misura, in virtù del sistema del dualismo, in futuro questa dovrà regolarmente essere accompagnata da una pena (art. 11 DPMin). Sarà così possibile reagire ancora meglio alla situazione del singolo minore.

#### aa) Pene

Le principali innovazioni in tale ambito sono:

- il catalogo dei motivi di impunità è stato esteso;
- la pena più lieve, ossia l'ammonizione, può ora essere accompagnata da un periodo di prova;
- per l'obbligo di prestare prestazioni lavorative («prestazione personale») è ora prevista una durata massima e la legge stabilisce inoltre in favore di chi le prestazioni lavorative possono essere ordinate;
- per i reati particolarmente gravi commessi da minori che hanno compiuto 16 anni la legge prevede obbligatoriamente l'irrogazione di una pena detentiva fino a quattro anni. La sua esecuzione va però sospesa in favore di una misura stazionaria se quest'ultima è considerata più opportuna. La privazione della libertà - qualora fosse inevitabile - deve però essere orientata per quanto possibile a considerazioni educative.

Sintesi delle pene possibili :

- ammonizione (event. combinata con un periodo di prova), art. 22 DPMin;
- prestazione personale (durata massima 10 giorni per gli autori fino al compimento dei 15 anni; durata massima tre mesi per gli autori tra i 15 e i 18 anni che hanno commesso un crimine o un delitto, art. 23 DPMin);
- multa fino a 2°000 franchi (per autori tra i 15 e i 18 anni), art. 24 DPMin;
- privazione della libertà fino a un anno (per autori tra i 15 e i 18 anni), art. 25 cpv. 1 DPMin;
- privazione della libertà fino a 4 anni (per autori tra i 16 e i 18 anni, che hanno commesso crimini gravi come l'assassinio, l'omicidio intenzionale, la coazione sessuale, la violenza carnale, la rapina qualificata, la presa di ostaggi), art. 25 cpv. 2 DPMin.

La prestazione personale, la multa e la privazione della libertà fino a 30 mesi possono ora essere pronunciate con la condizionale o con la condizionale parziale.

#### bb) Misure

Il principio fondamentale dell'integrazione dei giovani delinquenti per mezzo dell'educazione (art. 2 DPMin) è attuato nei casi gravi anzitutto con misure educative e/o terapeutiche che si

rifanno in modo molto stretto alle misure protettive previste dal Codice civile per i fanciulli e che di conseguenza si chiamano anch'esse *misure protettive* (come nel CC). Sono segnatamente:

- la sorveglianza (art. 12 DPMIn)
- il sostegno esterno (art. 13 DPMIn)
- il trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMIn)
- il collocamento (presso privati o in istituti educativi o di cura; art. 15 e 16 DPMIn)

c) *Conclusione*

Attualmente in materia di diritto penale minorile materiale non s'impone alcuna revisione. Nell'ambito della revisione effettuata nel corso degli ultimi anni sono già state attuate le modifiche necessarie per contrastare efficacemente le diverse manifestazioni della criminalità giovanile attuale. Occorre ora attendere se la nuova legge sul diritto penale minorile entrata in vigore all'inizio del 2007 è in grado di soddisfare tutte le attese.

Da sottolineare in particolare che la procedura penale minorile prevede già sanzioni molto severe a condizione che servano alla prevenzione. Ciò non vale soltanto per le carcerazioni, bensì segnatamente anche per le misure stazionarie che sovente gli interessati percepiscono come molto più severe delle privazioni della libertà.<sup>27</sup>

## 2. **Provvedimenti nell'ambito del diritto processuale penale minorile**

Attualmente la procedura penale minorile verte ancora essenzialmente sul diritto cantonale. Nella prassi tale frantumazione legislativa è stata oggetto di critiche poiché non soltanto implica disparità di trattamento, bensì anche situazioni d'inefficienza nell'ambito del perseguimento penale, segnatamente nell'ambito dell'assistenza giudiziaria.

Per questo motivo anche il diritto processuale penale minorile sarà armonizzato a livello federale nel quadro dell'unificazione del diritto processuale penale.

Il 16 ottobre 2006 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha deciso di sospendere il trattamento del diritto processuale penale dei minori e dare la possibilità all'Amministrazione di rielaborare il disegno.

I collaboratori dell'UFG competenti in materia ne hanno approfittato per organizzare degli scambi di idee il 4 dicembre 2006 e il 4 marzo 2007 con noti rappresentanti del perseguimento penale minorile. Nel corso di questi incontri sono state di nuovo approfondite diverse tematiche affinché nella pratica sia possibile disporre di un ordinamento processuale che soddisfi le esigenze attuali. Nel frattempo il disegno è stato sottoposto a modifiche e verrà pubblicato dopo essere stato approvato dal Consiglio federale. Le indicazioni seguenti (D-PPMin) si riferiscono al disegno *modificato*.

Alla luce della violenza giovanile gli specialisti consultati hanno in particolare reso attenti a tre tipologie di problemi:

---

<sup>27</sup> Cfr. in merito anche l'articolo della NZZ del 25.11.2006, pag. 59.

a) *Durata molto lunga della procedura*

In parte i procedimenti penali nei confronti dei minori durano troppo a lungo. Non è soltanto questione di punire i minori in modo severo, bensì occorre soprattutto sanzionarli tempestivamente e sistematicamente. Proprio nel caso di giovani con un'intensa attività delinquenziale si crea sovente la situazione insostenibile che l'autore interessato non sa neppure più per quale reato viene processato.

Diverse regolamentazioni della PPMIn permetteranno dunque di accelerare la procedura, segnatamente:

- la competenza di principio delle autorità del luogo in cui il minore imputato dimora (art. 10 D-PPMin);
- obbligo di collaborare di tutte le autorità per accertare la situazione personale del minore (art. 32 D-PPMin);
- estesa ammissibilità della procedura del decreto d'accusa (art. 33 D-PPMin).

Tuttavia come sinora la durata dei procedimenti dipenderà anche da fattori che si sottraggono alla sfera d'influenza del legislatore federale. Spetta in particolare ai Cantoni dotare le autorità penali minorili di risorse finanziarie e di personale sufficienti.

b) *Scambio di informazioni insufficiente tra le autorità penali minorili e le autorità competenti in materia di migrazione*

Numerose decisioni in materia di diritto degli stranieri dipendono in misura notevole dal fatto se una persona è stata condannata penalmente o se nei suoi confronti è in corso un procedimento penale. Ciò vale nei casi seguenti:

- eccezioni al divieto di respingimento (art. 5 cpv. 2 LAsi)
- ripartizione dei richiedenti l'asilo fra i Cantoni (art. 27 cpv. 4 LAsi)
- non entrata nel merito in caso di inoltro ulteriore abusivo di una domanda (art. 33 LAsi)
- allontanamento di richiedenti l'asilo pronunciato dall'UFM (art. 44-48 LAsi)
- esame di un'eventuale indegnità a ricevere l'asilo (art. 53 LAsi)
- revoca dell'asilo (art. 63 cpv. 2 LAsi)
- espulsione di rifugiati (art. 65 LAsi)
- revoca del permesso di dimora da parte delle autorità cantonali competenti in materia di migrazione (art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS)
- revoca del permesso di domicilio (art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS)
- espulsione pronunciata da un Cantone (art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS)
- divieto d'entrata pronunciata dall'UFM o dall'UFP (art. 13 LDDS)
- carcerazione preliminare (art. 13a LDDS)
- carcerazione in vista del rinvio coatto (art. 13b LDDS)
- fine della carcerazione preliminare e in vista del rinvio coatto (art. 13c lett. c LDDS)
- assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio (art. 13e LDDS)

- rifiuto dell'ammissione provvisoria (art. 14a cpv. 6 LDDS)

Ovviamente però le autorità competenti in materia di migrazione possono tenere conto delle pertinenti informazioni soltanto se ne possono disporre in forma adeguata.

Tuttavia già il diritto vigente prevede diversi strumenti che permettono di raccogliere e trasmettere informazioni:

- diverse disposizioni in materia di diritto degli stranieri esigono dal richiedente la presentazione di un estratto aggiornato del casellario giudiziale. Spetta poi all'interessato procurarsi a sue spese tale estratto (cfr. ad es. art. 16 cpv. 3 LDDS);
- già attualmente l'Ufficio federale della migrazione e gli uffici cantonali competenti in materia di migrazione sono autorizzati ad accedere online al casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (art. 367 cpv. 2 CP) per determinati scopi. Se durante un procedimento pendente un'autorità deve controllare se nei confronti di una data persona è in corso un procedimento penale e se è stata pronunciata una sentenza penale, sono sufficienti i diritti attualmente previsti per consultare il casellario giudiziale. Si pensi ad esempio all'indegnità di ottenere l'asilo ai sensi dell'articolo 53 della legge sull'asilo. – In questo caso spetta all'UFM provvedere ai necessari accertamenti consultando online il casellario giudiziale. Una comunicazione cogente delle sentenze penali sarebbe invece inadeguata a un tale scopo.

Lo stesso dicasi per le procedure di naturalizzazione: in tale ambito è attualmente in fase di adeguamento l'ordinanza sul casellario giudiziale VOSTRA e il pertinente progetto è già disponibile.

L'obbligo di comunicare le sentenze penali è invece necessario se l'autorità competente in materia di migrazione è tenuta ad avviare una procedura fondandosi su una siffatta sentenza (ad es. ritiro di un permesso, espulsione, ecc.).

Per questo motivo l'autorità penale minorile è tenuta a comunicare alla polizia cantonale degli stranieri tutti i fatti che possono far considerare indesiderabile o contraria alle disposizioni vigenti in materia di polizia degli stranieri la presenza in Svizzera di uno straniero (cfr. art. 15 dell'ordinanza d'esecuzione della LDDS; RS 142.201; cfr. però anche l'ordinanza sulla comunicazione, RS 312.3: comunicazione di determinate decisioni penali alle autorità federali).

Nella pratica tuttavia tale disciplinamento non sembra aver dato fino in fondo i risultati sperati: contiene termini giuridici imprecisi e per questo motivo le autorità competenti non lo hanno manifestamente applicato in modo uniforme.

Prossimamente comunque sono previste ampie modifiche nell'ambito del diritto in materia di stranieri: la nuova legge sugli stranieri entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2008. Un avamprogetto di un'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA<sup>28</sup>) del 28.03.07 recita:

*Art. 82 Obbligo di comunicare*

*1 Le autorità di polizia, quelle giudiziarie e quelle preposte alle indagini penali comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione l'avvio e la sospensione di inchieste penali, la carcerazione o la liberazione e le sen-*

---

<sup>28</sup> Consultabile sotto: [http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1394/Vorlage\\_VZAE.pdf](http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1394/Vorlage_VZAE.pdf)

*tenze di diritto civile e penale, sempreché riguardino uno straniero. Comunicano parimenti se uno straniero controllato soggiorna illegalmente in Svizzera.*

Siffatta regolamentazione coprirà l'intero fabbisogno d'informazione delle autorità cantonali in materia di migrazione. Ogni sentenza specifica va cogentemente comunicata. Una norma analoga nella PPMIn è dunque superflua.

Occorrerà comunque verificare se nella pratica il nuovo obbligo di comunicare verrà effettivamente rispettato. Se non dovesse essere il caso, l'UFG d'intesa con l'UFM esaminerà altre misure.

*c) Collaborazione tra autorità competenti insufficiente*

Quando si verificano casi di violenza giovanile sono sovente coinvolte diverse autorità. Spetta anzitutto alle autorità penali chiarire il caso e pronunciare le sanzioni che s'impongono, ma frequentemente anche le autorità scolastiche, tutorie e di migrazione sono tenute a esaminare misure adeguate.

In parte però la collaborazione tra queste autorità è caratterizzata da pregiudizi reciproci. Di frequente, ad esempio, le autorità scolastiche attendono troppo a lungo prima di informare la polizia.

Si tratta ora di cambiare tale situazione. Negli ambiti in questione però la Confederazione dispone di competenze legislative limitate. Sono dunque anzitutto i Cantoni a essere competenti in materia. In tale contesto sono già stati intrapresi notevoli sforzi: la città di Bienne, ad esempio, è riuscita ad accrescere notevolmente la fiducia tra le autorità scolastiche e le autorità di polizia grazie a misure mirate che ora permettono di portata avanti una collaborazione su un piano di parità.

Misure analoghe vanno prese anche a livello federale. In particolare è necessario istituire una piattaforma che permetta ai rappresentanti delle autorità in questione di trasmettere e scambiare le loro esperienze e punti di vista. In una seconda fase si potrà poi dibattere il tema della collaborazione affinché a livello locale sia possibile prendere misure adeguate per favorire una relazione di fiducia.

*d) Coordinazione delle procedure insufficiente*

Se un minore straniero è condannato dopo aver commesso un reato, le autorità competenti in materia di migrazione esaminano, se del caso, anche l'irrogazione di sanzioni previste dal diritto in materia di stranieri (cfr. supra, sezione b). Non di rado, quando nei casi gravi è necessario disporre una misura di allontanamento, sopraggiungono notevoli difficoltà per quanto riguarda la coordinazione delle procedure: se l'allontanamento avviene immediatamente dopo l'esecuzione della pena, la pertinente decisione deve essere emanata già con un certo anticipo affinché sia possibile procedere ai preparativi necessari entro il termine stabilito. D'altro canto però l'allontanamento non può neppure venir disposto con troppo anticipo poiché a quel momento i risultati degli sforzi di risocializzazione<sup>29</sup> non sono ancora valutabili o possono addirittura essere messi in pericolo.

---

<sup>29</sup> Nel diritto penale minorile la risocializzazione è attuata sia mediante le misure sia anche le pene.

Il procedimento penale, l'esecuzione delle pene e i procedimenti in materia di diritto degli stranieri vanno conseguentemente coordinati meglio tra loro affinché anche le pertinenti sanzioni costituiscano un insieme equilibrato.

### **3. Provvedimenti nell'ambito dell'aiuto stazionario ai minori e della privazione della libertà**

#### *a) In generale*

La Confederazione concede sussidi d'esercizio e di costruzione agli istituti d'educazione fondandosi sulla legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM). All'interno di queste istituzioni vengono da un canto eseguite le pene e le misure previste dal diritto penale minorile, dall'altro accolti fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è particolarmente turbato.

In questi istituti sono anche collocati adolescenti che presentano un potenziale di violenza e hanno commesso reati violenti al fine di educarli, assisterli e curarli. I dati statistici disponibili non permettono di quantificarne il numero esatto.<sup>30</sup>

Attualmente la Confederazione riconosce in totale 175 istituti che offrono 3°600 posti in 19 Cantoni. Nel 2006 i sussidi d'esercizio sono ammontati a 72,6 milioni di franchi.

La Confederazione ha tutto l'interesse a promuovere adeguatamente lo sviluppo e la socializzazione di fanciulli e adolescenti delinquenti o il cui comportamento sociale è particolarmente turbato. Gli obiettivi di questi sussidi sono

- garantire e promuovere la qualità dell'assistenza;
- mantenere una grande varietà di tipi d'istituti d'educazione nonché di metodi terapeutici e d'assistenza e
- dare l'opportunità alle istituzioni di adeguarsi alle nuove esigenze della clientela nonché della società.

Affinché le istituzioni attive nell'assistenza stazionaria ai minori possano beneficiare dei sussidi della Confederazione occorre che adempiano le condizioni di riconoscimento fissate nella legge e nell'ordinanza.

#### *b) Condizioni di riconoscimento*

Per il riconoscimento di un istituto, oltre a tutta una serie di condizioni, sono determinanti le tre premesse seguenti:

##### *aa) Orari d'apertura*

Il soggiorno in un istituto d'educazione si rivela necessario laddove il mondo esterno di provenienza non è in più grado di offrire il necessario stimolo allo sviluppo. Le difficoltà che presentano i giovani collocati implicano un'assistenza 24 ore su 24 almeno nella fase iniziale e nella fase di stabilizzazione. Ciò significa che un istituto d'educazione deve per principio es-

---

<sup>30</sup> Supra, pag. 27.

sere aperto 365 giorni all'anno. È ammessa un'interruzione dell'esercizio di al massimo 14 giorni per le vacanze aziendali all'anno.

bb) **Personale**

Per adempiere il mandato conferitogli, un istituto deve disporre di un'adeguata struttura del personale e di un numero sufficiente di collaboratori qualificati. L'UFG riconosce un organico medio del personale educativo pari al 450% per un gruppo di 6-10 clienti. Al fine di garantire la qualità, i due terzi dei collaboratori che esplicano un'attività pedagogica devono disporre di una formazione qualificata ai sensi della OPPM.<sup>31</sup>

cc) **Concetto**

Ogni istituto deve disporre di un concetto dettagliato e motivato in modo specifico. I concetti devono contenere informazioni sui contenuti pedagogici, sull'accoglienza, sui trasferimenti e rilasci, sull'organizzazione dell'abitazione, della vita quotidiana e del tempo libero, sulla formazione scolastica e professionale, sulla terapia e la diagnostica, sulle misure disciplinari come pure sulle prospettive di sviluppo dell'istituzione.

c) *Esame delle condizioni di riconoscimento*

In caso di una nuova domanda è effettuato un esame delle condizioni di riconoscimento. Inoltre, dal 2005, ogni quattro anni tutti gli istituti vengono sottoposti a un riesame approfondito. Il riesame è incentrato sulla coerenza del concetto socio-pedagogico nonché sulla qualità e sulla dotazione del personale specializzato, ma anche sull'organizzazione e sullo svolgimento dei processi e sull'adeguatezza delle infrastrutture. Collaboratori specializzati dell'UFG effettuano suddetti esami. Oltre ad approfondire i documenti di pianificazione dei Cantoni, vengono anche esaminati tutti i documenti rilevanti, discusse con i responsabili del Cantone, gli organismi responsabili e la direzione dell'istituto - all'occorrenza anche in loco - le questioni aperte. L'UFG fissa eventuali oneri e il termine entro il quale vanno adempiti. Ogni anno più di 40 istituti sono sottoposti a detto esame approfondito.

d) *Sussidi d'esercizio*

I sussidi d'esercizio rappresentano un importante contributo della Confederazione all'assistenza stazionaria alla gioventù. Il sussidio ammonta al 30 per cento delle spese riconosciute per il personale che esplica attività pedagogica. Nel corso degli anni scorsi sono stati versati per tutta la Svizzera i sussidi seguenti:

**Sussidi d'esercizio dell'UFG, 2000-2006, in milioni di franchi**

<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
60,5	62,5	66,3	69,7	72,3	69,7	72,6

Fonte: statistica interna del Settore di competenza Esecuzione delle pene e delle misure

<sup>31</sup> In futuro, con il passaggio dai sussidi d'esercizio agli importi forfetari, la quota verrà portata al 75 per cento.



Se sinora i sussidi sono stati versati fondandosi sulle spese effettive per il personale riconosciuto dell'anno precedente, con l'entrata in vigore della NPC verrà ora introdotto un nuovo modello di importi forfetari. In linea di principio tale cambiamento di sistema rispetta la neutralità dei costi, ma comporta una semplificazione delle procedure.

e) *Sussidi di costruzione*

La Confederazione sostiene gli istituti d'educazione privati e pubblici assumendo il 35 per cento dei costi di costruzione riconosciuti nel caso di lavori di costruzione, di ampliamento e di trasformazione.

**Sussidi di costruzione per gli istituti d'educazione, 2000-2006, totale in milioni di franchi: 44,2**

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
4,3	6,1	7,8	1,7	9,7	6,5	8,1

Fonte: statistica interna del Settore di competenza Esecuzione delle pene e delle misure

f) *Effetti dei sussidi federali*

Mediante i *sussidi di costruzione* la Confederazione sostiene le istituzioni affinché siano in grado di creare le condizioni di natura edilizia e infrastrutturale necessarie per l'accoglienza e l'assistenza dei giovani il cui comportamento sociale è particolarmente turbato. Grazie ai sussidi federali è possibile sostenere interventi edilizi supplementari o completamenti delle strutture tecniche resi necessari a ragione di requisiti di sicurezza più elevati. I sussidi di costruzione permettono di adeguare più rapidamente gli edifici e le infrastrutture alle nuove esigenze che pone, ad esempio, una clientela incline alla violenza.

I *sussidi di esercizio* permettono agli istituti riconosciuti dalla Confederazione di impiegare personale che dispone delle qualifiche richieste. Attualmente a livello svizzero gli istituti riconosciuti possono contare su una quota di personale educativo con un diploma di scuola superiore o di una scuola universitaria professionale pari complessivamente all'89 per cento. Il personale qualificato fa in modo che i minori collocati in modo stazionario (anche quelli il cui comportamento sociale è particolarmente turbato) possano beneficiare di un'assistenza e di un'educazione adeguate. Grazie ai sussidi di esercizio è stato anche possibile dotare gli istituti di personale sufficiente. Inoltre in tutti gli istituti è garantita l'assistenza 24 ore su 24 durante tutto l'anno.

g) *Misure a lungo termine nell'ambito della violenza giovanile*

Per l'esecuzione delle misure e delle pene nell'ambito del diritto penale minorile la Confederazione si fa carico di una parte ragguardevole di costi.

Già attualmente queste risorse vengano presumibilmente utilizzate in modo conforme allo scopo e all'interno delle istituzioni è fornito un ottimo lavoro.

In futuro però la Confederazione, in qualità di finanziatore, dovrà comunque svolgere un ruolo più attivo. I sussidi andranno utilizzati con maggiore frequenza per intervenire in modo flessibile per:

aa) **Mantenere e promuovere la qualità**

Con l'ulteriore versamento dei sussidi d'esercizio, anche sotto forma di importi forfetari, la Confederazione garantisce e promuove anche in futuro la qualità del lavoro socio-pedagogico svolto all'interno degli istituti d'educazione. In avvenire, oltre all'esame periodico delle condizioni di riconoscimento effettuato dall'UFG, anche i Cantoni saranno chiamati ad assumersi maggiori responsabilità e nuovi compiti nell'ambito del controlling.

Anche gli istituti privati sussidiati dovranno in futuro soddisfare requisiti maggiori. In particolare l'UFG dovrà badare con maggiore attenzione affinché le pertinenti istituzioni possano invocare basi legali sufficienti per quanto concerne il diritto disciplinare.

bb) **Nuove offerte**

In futuro la Confederazione imporrà requisiti più elevati alla qualità della pianificazione dei fabbisogni dei Cantoni. Qualora si rivelassero necessarie altre offerte di posti a ragione di un comportamento diverso di giovani inclini alla violenza e sia possibile provarle nella pianificazione cantonale, la Confederazione continuerà a partecipare ai costi nel quadro del versamento dei sussidi d'esercizio e di costruzione. Se vi fosse una pertinente necessità, l'UFG sosterrà in particolare la costruzione di istituti per l'esecuzione della privazione della libertà conformemente all'articolo 25 DPMin.

cc) **Nuovi metodi e concetti**

Nel quadro di progetti sperimentali la Confederazione può sostenere l'attuazione e la valutazione di nuovi metodi e concetti in materia di diagnostica, terapia, assistenza o accompagnamento di giovani violenti. Se i pertinenti oneri sono adempiti, è possibile subsidiare i costi riconosciuti dei progetti e/o delle valutazioni fino all'80 per cento.

In tale contesto l'UFG dovrà prestare maggiore attenzione affinché siano sperimentati e, se dovessero rivelarsi efficaci, impiegati nuovi strumenti pedagogici nell'esecuzione ordinaria.

#### **4. Miglioramento dello stato dei dati**

Le statistiche ufficiali disponibili informano in modo insufficiente sulla portata della criminalità giovanile e sull'efficacia delle misure prese nei confronti di questo fenomeno:

- la statistica criminale di polizia (SCP) presenta diverse carenze metodologiche<sup>32</sup>;
- mancano ricerche affidabili, sistematiche e pluriennali in merito al numero oscuro dei reati non denunciati (sondaggi);
- la statistica sull'esecuzione delle pene esistente contempla soltanto i dati sulle pene applicate nei confronti degli adulti.

Si tratta dunque di lacune da colmare. L'Ufficio federale di giustizia prenderà dunque le misure seguenti:

a) *Ricerca sistematica sulla criminalità sommersa*

Le statistiche riguardanti i reati denunciati e le sentenze pronunciate attualmente disponibili non consentono valutazioni attendibili sulle dimensioni e sull'evoluzione della violenza giova-

---

<sup>32</sup> Sotto pag. 29 seg.

nile; occorre dunque effettuare anche ricerche in merito alla criminalità sommersa (numero oscuro).

L'UFG elaborerà una strategia su come attuare questa ricerca sulla criminalità sommersa in collaborazione con istituti universitari o altri partner adeguati.

*b) Allestimento di una statistica sull'esecuzione delle pene applicate nei confronti dei giovani*

È possibile valutare l'efficacia delle pene e delle misure del diritto penale minorile soltanto mediante una statistica sull'esecuzione delle pene affidabile.

La revisione dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) istituisce la base che permetterà di allestire tale statistica. Il nuovo articolo 2 OPPM recita quanto segue:

**Art. 2 Prova della necessità**

<sup>1</sup> La prova della necessità (art. 3 cpv. 1 lett. a della legge) contiene le indicazioni seguenti:

- a. l'evoluzione della necessità di posti nonché il grado di occupazione dei singoli istituti durante gli ultimi cinque anni;
- b. l'offerta attuale dei posti;
- c. lo scambio intercantonale di collocamenti;
- d. l'evoluzione futura della necessità di posti.

<sup>2</sup> Per valutare la necessità l'UFG consulta le statistiche dell'Ufficio federale di statistica (UST), segnatamente le statistiche riguardanti la giustizia penale.

<sup>3</sup> I Cantoni forniscono all'UST i dati necessari per l'allestimento delle pertinenti statistiche.

I Cantoni saranno quindi tenuti a fornire le pertinenti cifre all'UST. L'UFG – in collaborazione con l'UST - raccoglierà, raffigurerà adeguatamente e pubblicherà siffatti dati.

### **III. Misure dell'UFM**

#### **1. Prassi coerente in materia di allontanamento**

Se gli stranieri si rendono punibili, le autorità competenti in materia di migrazione esaminano la possibilità di allontanare le persone interessate.<sup>33</sup>

La decisione sull'allontanamento compete di regola alle autorità cantonali. La prassi in materia di allontanamento può dunque variare: mentre alcuni Cantoni sfruttano coerentemente tutte le opportunità offerte dalla legge, altri invece rinunciano sovente all'applicazione delle pertinenti misure. Questa situazione va fatta risalire a criteri di valutazione divergenti nonché a risorse carenti delle autorità cantonali competenti in materia di stranieri per effettuare l'accertamento approfondito di tali casi.

Si tratta dunque di ridurre queste differenze nell'applicazione del diritto; le conseguenze previste dal diritto in materia di stranieri in caso di atti punibili commessi da stranieri devono essere ben chiare anche nell'interesse di un effetto preventivo. Il 1° gennaio 2008 entrerà in vigore la nuova legge federale degli stranieri (LStr). L'UFM prenderà spunto dalla modifica

---

<sup>33</sup> Cfr. art. 61-68 LStr (presumibilmente in vigore dall'1.1.2008).

del quadro legale per sviluppare principi uniformi riguardanti le decisioni in materia di allontanamento e riprenderli nelle direttive nonché nelle spiegazioni rielaborate.

Vanno inoltre esaminate misure che le autorità possono prendere in caso di un reato grave se nel singolo caso le circostanze fanno ritenere sproporzionato un allontanamento. Oltre a un ammonimento è anche possibile ipotizzare, ad esempio, la conclusione di un accordo d'integrazione speciale che si fonda sul nuovo diritto degli stranieri.

## **2. Procedure di naturalizzazione carenti**

Come nel caso delle procedure di allontanamento anche in quelle di naturalizzazione vi possono essere notevoli differenze tra un Cantone e l'altro. Le decisioni in materia di naturalizzazione sono in parte prese senza conoscere sufficientemente il grado d'integrazione dei candidati alla cittadinanza svizzera. Nel quadro della procedura di naturalizzazione i Cantoni e Comuni competenti devono approfondire i loro accertamenti e, in parte, inasprire anche i presupposti per una naturalizzazione. Inoltre è indispensabile migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in materia di naturalizzazione e le altre autorità che si occupano di questioni legate all'integrazione.

## **IV. Misure di FEDPOL**

### **1. Garantire il finanziamento della statistica sulle sentenze penali**

Nel 2004 l'Ufficio federale di statistica (UST) ha sospeso il finanziamento della statistica sulle sentenze penali dei minori. Al momento quest'ultima è allestita dall'Ufficio federale di giustizia, ma alla fine del 2007 anche tale mandato giungerà a termine.

FEDPOL e l'Ufficio federale di giustizia concordano nel ritenere che anche in avvenire la statistica sulle sentenze penali dei minori va allestita nella forma attuale. Questi due uffici cercheranno, in collaborazione con l'UST, una soluzione per garantire l'ulteriore finanziamento.

### **2. Revisione della statistica criminale di polizia (SCP)**

Già da qualche tempo l'Ufficio federale di polizia ha dato avvio a misure atte ad aumentare in modo determinante il valore informativo della SCP. In futuro la SCP intende fornire chiarimenti anche sugli aspetti seguenti:

#### **1. Età al momento della commissione del reato**

La fascia d'età dei minori denunciati o gli spostamenti all'interno di questa fascia può essere individuata soltanto grazie a indicazioni precise proprio in merito all'età. Diventano sempre più giovani i minori registrati? È possibile constatare una determinata età in cui hanno inizio i comportamenti punibili e/o un'età in cui tali comportamenti prendono termine?

#### **2. Indicazione in merito al sesso valutabile in modo flessibile**

In che misura è possibile constatare delle differenze comportamentali legate al sesso dei minori indiziati? È vero che i minori di sesso femminile hanno sempre più sovente un comportamento che richiede l'intervento della polizia? Se sì, per quali reati?

#### **3. Indicazioni particolareggiate in merito alla cittadinanza e allo statuto di soggiorno**

Siffatte informazioni possono essere utilizzate come indicatori approssimativi della situazione di vita socio-economica di una persona. Tale situazione è reputata essere uno dei

fattori causali più rilevanti per un comportamento delinquenziale, ma anche per la probabilità di registrazione della polizia.

Inoltre soltanto grazie a queste indicazioni è possibile calcolare correttamente la quota di indiziati<sup>34</sup> per gruppo di popolazione e allestire un paragone tra i diversi gruppi di popolazione.

Le discussioni in seno al gruppo di direzione e alla direzione superiore del progetto della SCP hanno fatto emergere che i dati relativi alle naturalizzazioni non vanno fatti rientrare nell'ambito della statistica criminale di polizia poiché da siffatti dati non risulta alcuna eloquenza criminologica e che è possibile rilevarli soltanto con notevoli costi e senza poterli differenziare in modo sufficiente.

#### 4. **Elenco particolareggiato delle fattispecie penali**

Sinora i reati di gravità minore come le vie di fatto e i danneggiamenti non risultavano nella SCP nazionale. Ma è proprio in questo ambito che la percentuale di indiziati minori è presumibilmente la più elevata.

#### 5. **Quota dei reati risolti**

Per molte fattispecie penali la quota dei reati risolti è relativamente bassa. È dunque impossibile formulare asserzioni sulla maggior parte degli autori.

Trarre dunque delle conclusioni per quanto concerne i reati registrati complessivamente fondandosi sulle persone oggetto di indagini può indurre in errore poiché le probabilità di individuare colui che ha commesso un reato non è ripartita in modo uniforme su tutti i gruppi di popolazione.

#### 6. **Autori di reati commessi in gruppo**

Sovente i minori commettono reati all'interno dei loro gruppi (cosiddetti «peer groups»). Quanti e quali reati vengono commessi da più minori organizzati in gruppi? La quota di reati risolti commessi da minori è pari alla quota dei minori rispetto agli indiziati?

#### 7. **«Autori plurirecidenti o con un'intensa attività delinquenziale»**

Gli autori con un'intensa attività delinquenziale sovente alterano i dati sulle condanne e conseguentemente anche la percezione che si ha di determinati gruppi di popolazione. In questo ambito è dunque importante indicare quanti reati sono ascritti a una singola e medesima persona.

Non esiste peraltro una panoramica completa degli autori problematici con un'intensa attività delinquenziale nei singoli Cantoni. Si tratta di colmare tale lacuna (in merito qui appresso vedi la terza parte).

### 3. **Miglioramento delle conoscenze in merito ai giovani con un'intensa attività delinquenziale**

Una forma specifica e nel contempo rilevante della violenza giovanile è costituita dalla commissione dei reati in gruppo. I reati violenti commessi da giovani in gruppo possono assumere innumerevoli forme: rapine ai danni di altri giovani o di persone in genere, atti di vandalismo, intensificazione della violenza in occasione di eventi importanti (sportivi o politici, violenza tra bande giovanili per il controllo territoriale, piccola criminalità generalizzata o vere e proprie sommosse giovanili).

Studi sulla criminalità sommersa o alcune ricerche riguardanti la criminalità apparente comprovano che una parte considerevole dei reati (violenti) è commessa da un numero propor-

---

<sup>34</sup> Numero di indiziati per 100'000 persone di un determinato gruppo di popolazione.

zionalmente ristretto di autori minori. Dai risultati di studi internazionali è emerso che solitamente tra il quattro e il sei per cento delle persone di una determinata età è responsabile della maggior parte, ossia di circa il 40-60 per cento, dei reati (registrati) commessi complessivamente dalle persone di quella generazione.<sup>35</sup> Oltre la metà dei reati penali perpetrati da questi autori con un'intensa attività delinquenziale, sono commessi da più autori contemporaneamente, ma raramente in gruppi di grandi dimensioni.

Questa percentuale di delinquenti minori (appunto tra il 4-6 %) sono anche chiamati giovani con un'intensa attività delinquenziale. Tuttavia non esiste attualmente una definizione uniforme per suddetti giovani. Quale presupposto viene preso in considerazione un determinato numero di reati di una certa gravità durante un periodo chiaramente definito.<sup>36</sup> I giovani con un'intensa attività delinquenziale commettono dunque ripetutamente ciò che i minori compiono di regola episodicamente, ma che poi d'abitudine non ripetono.

I risultati di studi effettuati su giovani con un'intensa attività delinquenziale e sulla criminalità delle bande giovanili mostrano inoltre che una carriera criminale è molto più probabile nel caso di tali autori, che un numero sproporzionato di autori è di origine straniera e che, per quanto concerne l'istruzione, le prospettive professionali, le condizioni familiari e il consumo di droga, si riscontrano di regola condizioni problematiche. La banda assume in una certa misura il «ruolo di famiglia». In alcune regioni vi è un pericolo accresciuto che i giovani con un'intensa attività delinquenziale siano impiegati come «manovalanza» dalla criminalità organizzata della quale successivamente possono anche entrare a far parte.

Il fenomeno delle bande giovanili va visto anche in relazione con le condizioni d'alloggio. Comparativamente nei quartieri marginalizzati economicamente e socialmente è possibile constatare un tasso di criminalità piuttosto elevato.<sup>37</sup>

In un siffatto ambiente si formano più facilmente bande criminali (giovanili), che esercitano attività illegali e rivalizzano tra loro per la spartizione delle attività, del territorio e della posizione gerarchica. Il controllo del territorio può spingersi talmente in là da creare vere e proprie zone franche, ossia zone caratterizzate dalla violenza, che si sottraggono al controllo delle forze di sicurezza dello Stato e nelle quali si affermano sistemi e metodi alternativi allo Stato di diritto che permettono di risolvere i conflitti sociali.

Problematica è l'abbinamento tra un'elevata segregazione territoriale e una bassa integrazione sociale. La manifestazione più estrema di questo abbinamento è il ghetto.

In Svizzera non è mai stata condotta una ricerca sistematica sugli autori minori plurirecidenti e sulle bande giovanili. Anche le statistiche esistenti (statistica delle denunce e delle sentenze) non sono in grado di fornire informazioni né sulla frequenza con cui singoli individui commettono reati né sul contesto in cui viene commesso il reato.

---

<sup>35</sup> Cfr. Ad es. LÜTKE/ROSE, ZJJ 1/2005, pag. 64; WOLKE, Kriminalistik 2003, pag. 503 seg. e STEFFEN, JZZ 2/2003, pag. 154 segg. con ulteriori informazioni.

<sup>36</sup> Per una panoramica in forma di tabella: WOLKE, Kriminalistik 2003, pag. 501. Conformemente al ministro degli interni dello Schleswig-Holstein si è in presenza di un'intensa attività delinquenziale se nel corso di 12 mesi (indipendentemente dall'anno civile) sono stati commessi complessivamente cinque o più reati (LÜTKE/ROSE, ZJJ 1/2005, pag. 64, nota 11). Cfr. anche in merito STEFFEN, JZZ 2/2003, pag. 154.

<sup>37</sup> In merito a questi criteri socio-biografici STEFFEN, JZZ 2/2003, pag. 153.

Secondo quanto affermato da rappresentanti delle autorità di perseguimento penale, è ben vero che la criminalità delle bande giovanili rappresenta un problema in determinate regioni, ma i giovani autori con un'intensa attività delinquenziale (attivi da soli o in gruppo) generalmente sono noti alle autorità inquirenti. Nota è pure la circostanza che in seno alla lotta contro la criminalità giovanile questo tipo di delinquenti richiede un impiego superiore alla media di risorse di polizia.

Anche se in Svizzera la situazione è decisamente meno critica che in altri Paesi europei, lo stato delle conoscenze in materia di giovani con un'intensa attività delinquenziale e di bande giovanili è basso e, a livello nazionale, non viene ancora rilevato sistematicamente.

Per colmare questa lacuna la revisione della statistica criminale di polizia già avviata (cfr. supra, sezione 2) non è sufficiente: il rilevamento dal profilo numerico degli autori con un'intensa attività delinquenziale costituisce una base importante in vista di una lotta efficace di tale fenomeno, ma occorre comunque portare avanti altri approfondimenti che ne tengano debitamente conto.

In un secondo tempo è previsto di effettuare un'indagine presso tutte le forze dell'ordine dei Cantoni. L'obiettivo di quest'ultima è ottenere una sintesi approssimativa del «panorama» svizzero delle bande giovanili e dei giovani con un'intensa attività delinquenziale. Accrescendo il livello delle conoscenze dovrebbe pure essere possibile valutare a grandi linee i rischi, prendere all'occorrenza misure preventive e repressive mirate nonché accertare l'esistenza di programmi cantonali rivolti alle bande giovanili e coronati da successo.

L'obiettivo a lungo termine è un sistema standardizzato che permetta di individuare tempestivamente i rischi. È noto che le persone con un'intensa attività delinquenziale hanno un comportamento inadeguato già prima di iniziare a delinquere regolarmente. Grazie a una forma idonea di collaborazione tra le autorità, segnatamente mediante uno scambio mirato di dati in presenza di determinati segnali d'allarme, sarà possibile individuare per tempo i giovani in questione. Si potranno così prendere delle misure in un momento in cui è ancora possibile esercitare un influsso su di loro.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> LÜTKE/ROSE, ZJJ 1/2005, pag. 65 segg.

## Parte III: Che fare concretamente?

### I. Misure urgenti

#### 1. UFM M1: adozione di una prassi coerente da parte dei Cantoni nell'ambito dell'allontanamento di stranieri delinquenti

Obiettivo	Elaborare principi comuni nell'ambito delle decisioni di allontanamento di stranieri delinquenti.				
Chi	<p>Responsabilità per il progetto: UFM.</p> <p>Direzione di progetto: Stato maggiore Affari giuridici (responsabilità). Ambito direzionale Entrata, dimora &amp; ritorno, Sezione Integrazione.</p> <p>Partner: Associazione dei servizi cantonali in materia di migrazione (ASM). Se necessario, coinvolgimento di altri partner quali, ad esempio, la Conferenza svizzera dei delegati all'integrazione (CDI).</p>				
Cosa	Far confluire i principi relativi all'allontanamento di stranieri delinquenti nelle istruzioni e spiegazioni riviste dell'UFM relative alla nuova legge sugli stranieri (LStr).				
Fino a quando	<p>Autunno 2007: elaborazione dei principi.</p> <p>1° gennaio 2008: prevista messa in vigore della nuova legge sugli stranieri ed emanazione di istruzioni e spiegazioni.</p>				
Con quali mezzi	Giusta gli articoli 62-68 e l'articolo 96 LStr:				
	UFM	2008	2009	2010	2011
	Credito a preventivo A2115.0001	Nel quadro dei mezzi a disposizione.			
	Questi mezzi sono previsti nel bilancio e nella pianificazione finanziaria.				
Con quali risultati	I Cantoni adottano una prassi coerente e comprensibile. Le autorità lanciano un forte segnale ribadendo le conseguenze dei reati sul diritto di soggiorno. Le aspettative poste al comportamento degli stranieri che vorrebbero vivere in Svizzera sono note.				



**2. UFM M2: esaminare più attentamente le condizioni per la naturalizzazione da parte dei Cantoni e dei Comuni**

Obiettivo	Esaminare più attentamente le condizioni per la naturalizzazione elaborando linee guida vincolanti e istituzionalizzando lo scambio di opinioni e di esperienze tra le autorità interessate preposte alla migrazione. I principi sviluppati devono essere applicati in modo coerente segnatamente nei Comuni competenti.									
Chi	<p>Responsabilità per il progetto: UFM.</p> <p>Direzione di progetto: Sezione Cittadinanza (responsabilità), Sezione Naturalizzazione, Stato maggiore Affari giuridici, Sezione Integrazione.</p> <p>Partner: autorità cantonali preposte alla naturalizzazione, autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (CASC), servizi cantonali di migrazione, Commissione federale della migrazione, interlocutori cantonali in materia di integrazione (Conferenza dei delegati all'integrazione CDI).</p>									
Cosa	<p>L'UFM propone, in collaborazione con i partner di progetto, un processo volto all'unificazione e all'ottimizzazione della prassi in materia di naturalizzazione. Le principali misure sono le seguenti:</p> <p><i>1. circolare «Prassi relativa ai chiarimenti»:</i> al fine di ovviare alle lacune nell'ambito dei chiarimenti da parte delle autorità preposte alla naturalizzazione in merito allo stato d'integrazione del richiedente, l'UFM emana una circolare destinata ai Cantoni esortandoli a eseguire maggiori chiarimenti presso le autorità di polizia, giudiziarie e scolastiche. In questo contesto occorre prestare maggiore attenzione alle pene inflitte ai giovani;</p> <p><i>2. scambio di opinioni e di esperienze:</i> l'UFM promuove lo scambio di opinioni e di esperienze tra i Cantoni nonché tra le autorità preposte alla migrazione e alla naturalizzazione nonché tra i servizi preposti all'integrazione e propone, laddove opportuno e possibile, di sviluppare congiuntamente linee guida a livello nazionale.</p>									
Fino a quando	<p>Estate 2007: redazione della circolare. Consultazione delle autorità cantonali.</p> <p>Autunno 2007: emanazione della circolare.</p> <p>Primavera 2008: elaborazione di un assetto concernente lo scambio di opinioni e di esperienze per i prossimi 2 anni congiuntamente con i rappresentanti dei partner di progetto.</p> <p>Estate 2008: svolgimento del primo convegno in materia.</p>									
Con quali mezzi	<p>Giusta l'articolo 37 LCit:</p> <table border="1" data-bbox="403 1899 1394 2013"> <tr> <td data-bbox="403 1899 603 2013">UFM</td> <td data-bbox="603 1899 802 2013"><b>2008</b></td> <td data-bbox="802 1899 1002 2013"><b>2009</b></td> <td data-bbox="1002 1899 1201 2013"><b>2010</b></td> <td data-bbox="1201 1899 1394 2013"><b>2011</b></td> </tr> </table>					UFM	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
UFM	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>						

	Credito a preventivo A2115.0001	fr. 20 000	fr. 20 000	fr. 20 000	
Questi mezzi sono previsti nel bilancio e nella pianificazione finanziaria.					
Con quali risultati	Una migliore esecuzione e un miglior chiarimento nell'ambito della naturalizzazione illustrano il contributo che le autorità si attendono dagli stranieri e contribuiscono pertanto all'integrazione.				

**3. fedpol M1: valutazione della situazione complessiva a livello nazionale con particolare attenzione ai giovani con un'intensa attività delinquenziale. Rilevazione di misure cantonali**

Obiettivo	Allestire un quadro della situazione complessiva in Svizzera relativa ai giovani con un'intensa attività delinquenziale. In questo modo è possibile migliorare i provvedimenti e le misure attuali delle autorità cantonali. Adottare una prassi trasparente e unitaria nei confronti degli autori con un'intensa attività delinquenziale.
Chi	<p>Responsabilità per il progetto: fedpol</p> <p>Direzione di progetto: Servizio di Analisi e prevenzione</p> <p>Partner: in una prima fase: autorità cantonali di perseguimento penale, in un secondo tempo: eventuale coinvolgimento di altri partner quali i servizi cantonali preposti all'integrazione.</p>
Cosa	<p>È risaputo che un numero relativamente esiguo di giovani è responsabile di molti reati. Le misure devono essere rivolte in primo luogo a questi giovani e alla loro cerchia.</p> <p>In Svizzera manca un quadro complessivo della situazione relativa ai giovani con un'intensa attività delinquenziale. Per poter elaborare misure più efficaci per i gruppi di autori con un'intensa attività delinquenziale, occorre procedere a un'analisi della situazione e del problema. La revisione già avviata della SCP non riesce a colmare le attuali lacune delle conoscenze.</p> <p>Non sono note le misure che potrebbero contrastare il comportamento criminale ed eventualmente fungere da esempio nell'ottica del loro effetto integrativo sui giovani stranieri delinquenti. fedpol elabora una panoramica (quadro complessivo della situazione in Svizzera) e allestisce un elenco delle misure cantonali.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fedpol allestisce, in collaborazione con le autorità cantonali di perseguimento penale, un'analisi della situazione a livello svizzero per quanto concerne i giovani con un'intensa attività delinquenziale;</li> <li>2. fedpol rileva la prassi esistente nei Cantoni relativamente ai giovani con un'intensa attività delinquenziale (se disponibile);</li> <li>3. l'analisi della situazione e le misure esemplari sono rese note in modo mirato e appropriato alle autorità cantonali di perseguimento penale. In questa sede vanno coinvolti i servizi preposti all'integrazione.</li> </ol>
Fino a quando	<p>Fine 2007: sono dati un assetto per un'analisi della situazione e una panoramica delle misure.</p> <p>Autunno 2008: i partner competenti sono informati in modo mirato.</p>
Con quali mezzi	Giusta l'articolo 2 lettera c LUC; e l'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale

	di polizia:				
	fedpol	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	Credito a preventivo	Nel quadro dei mezzi a disposizione.			
	Questi mezzi sono previsti nel bilancio e nella pianificazione finanziaria.				
Con quali risultati	La portata del fenomeno dei giovani con un'intensa attività delinquenziale in Svizzera è nota. L'analisi del problema e il catalogo di misure sono allestiti. Di concerto con i Cantoni (CDCGP) vengono eventualmente avanzate proposte per la buona prassi ("best practices") all'attenzione dei Cantoni. In questo modo è creata una base per un «sistema di allarme preventivo» standardizzato.				

## II. Misure a medio termine

### 1. UFG M2: riduzione della durata della procedura penale minorile

Obiettivo	Rendere più efficace il perseguimento penale in modo tale da ridurre la durata della procedura.				
Chi	Responsabilità per il progetto: UFG. Direzione di progetto: Settore Diritto penale e procedura penale. Partner: autorità cantonali di perseguimento penale, fedpol, UFM, altri.				
Cosa	<p>Nella pratica i procedimenti penali richiedono sovente molto tempo. La sanzione deve essere inflitta il più rapidamente possibile, soprattutto nell'ambito del diritto penale minorile.</p> <p>L'UFG collabora con i partner di progetto al fine di ridurre la durata della procedura. In particolare, sono esaminate diverse normative nel quadro del diritto processuale penale minorile (competenza di principio delle autorità nel luogo di dimora abituale, art. 11 D-PPMin; obbligo di collaborazione di tutte le autorità per accertare la situazione personale del minore, art. 32 D-PPMin, ampia ammissibilità della procedura del decreto d'accusa, art. 33 D-PPMin ecc.)</p>				
Fino a quando	Nel quadro dell'unificazione del diritto processuale penale minorile.				
Con quali mezzi	Giusta l'articolo 123 Cost.:				
	UFG	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	A2115.0001				
	A2119.0001				
	Credito a preventivo	Nel quadro dei mezzi a disposizione.			
	Questi mezzi sono previsti nel bilancio e nella pianificazione finanziaria.				
Con quali risultati	È possibile agire rapidamente e coerentemente nei confronti di giovani autori di reato.				

**2. UFG M3: promozione della collaborazione tra le autorità e coordinamento delle procedure**

Obiettivo	<p>Superare i pregiudizi e quindi promuovere il coordinamento tra le autorità e adottare un modo di procedere comune nei casi di violenza giovanile.</p> <p>Migliorare il coordinamento tra procedure penali, esecuzione delle pene e procedure in materia di polizia degli stranieri e, di conseguenza, evitare i doppioni e sviluppare una prassi coerente.</p>				
Chi	<p>Responsabilità per il progetto: UFG.</p> <p>Direzione di progetto: Settore Diritto penale e procedura penale.</p> <p>Partner: autorità cantonali di polizia, autorità scolastiche, autorità cantonali di perseguimento penale, autorità cantonali della migrazione, Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, fedpol, UFM, altri.</p>				
Cosa	<p><i>Promuovere la collaborazione tra le autorità:</i> la collaborazione tra le autorità scolastiche, penali, della migrazione e tutorie non è scevra da pregiudizi reciproci. Di concerto con l'UFM e i partner di progetto, l'UFG studia misure tese a superare tali pregiudizi.</p> <p><i>Rafforzare il coordinamento delle procedure tra le autorità di perseguimento penale e quelle preposte alla migrazione:</i> spesso le procedure penali, l'esecuzione delle pene e le procedure in materia di polizia degli stranieri sono separate completamente le une dalle altre. Ciò non comporta soltanto doppioni, ma porta talvolta a risultati contraddittori. L'UFG collabora con l'UFM e con i partner cantonali al fine di promuovere tale coordinamento.</p>				
Fino a quando	<p>Promozione della collaborazione tra le autorità: è dato un piano sul modo di procedere corredato di progetti parziali allestito di concerto con i partner cantonali e l'UFM.</p> <p>Dall'inverno 2007: attuazione del piano.</p> <p>Autunno 2008: presentazione del rapporto intermedio sulle misure adottate.</p> <p>Rafforzamento del coordinamento delle procedure tra le autorità di perseguimento penale e le autorità della migrazione: nell'ambito dell'unificazione del diritto processuale penale minorile.</p>				
Con quali mezzi	<p>Promozione della collaborazione tra le autorità: (questione del finanziamento ancora aperta)</p> <p>Rafforzamento del coordinamento delle procedure tra le autorità di perseguimento penale e le autorità della migrazione:</p> <p>Giusta l'articolo 123 Cost.</p>				
	UFG A2115.0001	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>

	A2119.0001				
	Credito a preventivo	Nel quadro dei mezzi a disposizione.			
	Questi mezzi sono previsti nel bilancio e nella pianificazione finanziaria.				
Con quali risultati	<p>La collaborazione tra le autorità competenti è migliorata e i pregiudizi esistenti sono superati.</p> <p>Il coordinamento tra le procedure è rafforzato, il che aumenta l'efficacia delle stesse e promuove un'applicazione uniforme del diritto.</p>				

### 3. UFG M4: allestimento di una statistica sull'esecuzione delle pene dei giovani

Obiettivo	Approfondire le conoscenze sull'efficacia delle sanzioni ai sensi del DPMin.				
Chi	Responsabilità per il progetto: UFG. Direzione di progetto: Settore Esecuzione delle pene e delle misure. Partner: UST				
Cosa	L'UFG, di concerto con l'UST, allestisce una statistica sull'esecuzione delle pene dei giovani.				
Fino a quando	2008: messa in vigore dell'OPPM rivista. Dal 2010: raccolta ed elaborazione dei relativi dati.				
Con quali mezzi	Giusta:				
	UFG	2008	2009	2010	2011
Con quali risultati	La statistica sull'esecuzione delle pene permette di trarre conclusioni sull'efficacia delle pene e delle misure ai sensi del DPmin.				

**4. BFM M3: miglioramento dello scambio di dati tra le autorità preposte alla naturalizzazione e le restanti autorità interessate dalle questioni dell'integrazione**

Obiettivo	Garantire che le autorità preposte alla naturalizzazione dispongano di tutte le informazioni rilevanti ai fini della naturalizzazione.														
Chi	<p>Responsabilità per il progetto: UFM.</p> <p>Direzione di progetto: Sezione Cittadinanza (responsabilità), Sezione Naturalizzazione, Stato maggiore Affari giuridici.</p> <p>Partner: autorità cantonali preposte alla naturalizzazione, autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (CASC), servizi cantonali di migrazione, Commissione federale della migrazione.</p>														
Cosa	<p>L'UFM si adopera al fine di colmare le lacune nell'ambito dell'accesso delle autorità preposte alla naturalizzazione alle informazioni sullo stato d'integrazione. In particolare vengono esaminate le misure seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. creazione, nella legge sulla cittadinanza, di un diritto d'accesso per le autorità preposte alla naturalizzazione ai dati delle autorità cantonali e comunali (come chiesto dalla mozione Scherer, approvata dal Consiglio federale);</li> <li>2. realizzazione del collegamento diretto delle autorità preposte alla naturalizzazione alla nuova banca dati centrale in materia di stranieri (SIMIC); le basi legali per questo collegamento sono date.</li> </ol>														
Fino a quando	Autunno 2008: è stato allestito un rapporto con raccomandazioni di misure all'attenzione del capo del DFGP / del Consiglio federale														
Con quali mezzi	<p>Giusta l'articolo 49a segg. LCit.</p> <table border="1" data-bbox="405 1400 1394 1668"> <thead> <tr> <th>UFM</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Credito a preventivo A2115.0001</td> <td colspan="4">Nel quadro dei mezzi a disposizione.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Questi mezzi sono previsti nel bilancio e nella pianificazione finanziaria.</p>					UFM	2008	2009	2010	2011	Credito a preventivo A2115.0001	Nel quadro dei mezzi a disposizione.			
UFM	2008	2009	2010	2011											
Credito a preventivo A2115.0001	Nel quadro dei mezzi a disposizione.														
Con quali risultati	Una prassi in materia di naturalizzazione ottimizzata e ben informata illustra il contributo che le autorità si attendono dagli stranieri e contribuisce pertanto all'integrazione.														



### III. Misure a lungo termine

#### 1. UFG M5: impiego di mezzi mirato nell'ambito del sostegno alle istituzioni d'esecuzione

Obiettivo	Garantire che i giovani delinquenti vengano trattati in modo adeguato in istituzioni statali e private appropriate.				
Chi	Responsabilità per il progetto: UFG. Direzione di progetto: Settore Esecuzione delle pene e delle misure. Partner: Cantoni, istituzioni d'esecuzione private.				
Cosa	L'UFG esamina l'attuale prassi in materia di sussidi e propone, se del caso, un adeguamento appropriato delle basi legali. In questo modo la ripartizione dei sussidi avrà un impatto sull'operato delle istituzioni.				
Fino a quando					
Con quali mezzi	Giusta:				
	UFG	2008	2009	2010	2011
Con quali risultati	Impiego mirato dei mezzi finanziari a disposizione; garanzia e miglioramento della qualità delle istituzioni d'esecuzione.				

**2. UFG M6: avvio di una ricerca sul numero oscuro della violenza giovanile**

Obiettivo	Approfondire le conoscenze sulla portata e l'evoluzione della violenza giovanile.				
Chi	Responsabilità per il progetto: UFG Direzione di progetto: Settore Diritto penale e procedura penale. Partner: istituti universitari, UST, altri.				
Cosa	L'UFG avvia una ricerca sul numero oscuro della violenza giovanile.				
Fino a quando	Entro la fine 2007: individuare i partner adatti, allestire un piano comune. Dal 2010, ogni anno: raccolta e valutazione dei relativi dati.				
Con quali mezzi	Giusta:				
	UFG	2008	2009	2010	2011
Con quali risultati	I risultati della ricerca informeranno sulla portata e sull'evoluzione della violenza giovanile e costituiranno una base affidabile per analizzare le misure da adottare e la loro efficacia.				

## Abbreviazioni

AJP	Aktuelle Juristische Praxis
art.	Articolo
CDCGP	Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia
CP	Codice penale, <i>RS</i> 311.0
cpv.	Capoverso
DPMIn	Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile, <i>RS</i> 311.1
D-PPMin	Disegno di legge federale di diritto processuale penale minorile, versione modificata <sup>39</sup>
fedpol	Ufficio federale di polizia
KRISTA (Kriminalstatistik des Kantons Zürich)	Statistica criminale del Cantone di Zurigo
lett.	lettera
LPPM	Legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure, <i>RS</i> 341
LStr	Legge sugli stranieri, <i>FF</i> <b>2005</b> 6545, entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2008
LUC	Legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, <i>RS</i> 360
NZZ	Neue Zürcher Zeitung
OASA	Avamprogetto d'ordinanza del 28 marzo 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), consultabile sul seguente sito: <a href="http://www.admin.chch/i/gg/pc/documents/1394/Vorlage_VZAE.pdf">http://www.admin.chch/i/gg/pc/documents/1394/Vorlage_VZAE.pdf</a>
OPPM	Ordinanza del 29 ottobre 1986 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure, <i>RS</i> 341.1
PSC	Prevenzione Svizzera della Criminalità
SCP	Statistica criminale di polizia
SIMIC	Sistema d'informazione per il settore della migrazione centralizzato
UFG	Ufficio federale di giustizia
UFM	Ufficio federale della migrazione
UST	Ufficio federale di statistica

---

<sup>39</sup> Cfr. osservazioni a pag. 19.

## Bibliografia

Amt für soziale Sicherheit des Kantons Solothurn (ASO), Grundlagenbericht Gewalt - Jugendgewalt, Solothurn 2005/2006, consultabile sul seguente sito:

[http://www.so.ch/de/data/pdf/sk/skse/medienmitteilungen/grundlagenbericht\\_jugendgewalt\\_def.pdf](http://www.so.ch/de/data/pdf/sk/skse/medienmitteilungen/grundlagenbericht_jugendgewalt_def.pdf)

Cit.: ASO, Grundlagenbericht

Ufficio federale di polizia, statistica criminale di polizia, Berna, statistiche sull'arco di diversi anni.

Cit. SCP

Ufficio federale di statistica, statistica svizzera sulle sentenze penali minorili 2003, Neuchâtel 2004

Cit.: statistica svizzera sulle sentenze penali minorili 2005

Ufficio federale di statistica, statistica svizzera sulle sentenze penali minorili 2005, Neuchâtel 2006

Cit.: statistica svizzera sulle sentenze penali minorili 2005

Eisenberg, Ulrich, Kriminologie, 5<sup>a</sup> ediz., Monaco di Baviera 2000.

Cit.: Eisenberg, Kriminologie

Eisner, Manuel, Jugendkriminalität und immigrierte Minderheiten im Kanton Zürich, in: Stefan Bauhofer et. al. (ed.), Jugend und Strafrecht, Coira 1998, pag. 103 segg.

Cit.: Eisner, Jugendkriminalität

Eisner, Manuel/ Ribeaud, Denis, Erklärung von Jugendgewalt, eine Übersicht über zentrale Forschungsbefunde, in: Jürgen Raithel/Jürgen Mansel (ed.) Kriminalität und Gewalt im Jugendalter, Weinheim 2003, pag. 182 segg.

Cit.: Eisner/Ribeaud, Erklärung von Jugendgewalt

Eisner, Manuel/ Ribeaud, Denis/Bittel, Stéphanie, Prävention von Jugendgewalt: Wege zu einer evidenzbasierten Präventionspolitik, Berna 2006.

Cit.: Eisner/Ribeaud/Bittel, Prävention

DFGP, Rapporto sulla sicurezza interna 2005, Berna 2006.

Cit.: Rapporto sulla sicurezza interna 2005

Fortin, Jacques, Comment un adolescent devient délinquant. Entre risque et résilience, in: Franz Riklin, Jugendliche, die uns Angst machen, Lucerna 2003, pag. 22 segg.

Fortin, Comment un adolescent devient délinquant

Göppinger, Hans, Kriminologie, 5<sup>a</sup> ediz., Monaco di Baviera 1997.

Cit.: Göppinger, Kriminologie

Kaiser, Günther, Kriminologie, 3<sup>a</sup> ediz., 1996.

Cit.: Kaiser, Kriminologie

Killias, Martin: Grundriss der Kriminologie, Berna 2002.

Cit.: Killias, Kriminologie

Killias, Martin/Lucia, Sonia/Lamon, Philippe/ Simonin, Mathieu, Juvenile Delinquency in Switzerland over 50 Years: Assessing Trends Beyond Statistics, European Journal on Criminal Policy and Research 2004, pag. 111 segg.

Cit.: Killias/Lucia/Lamon/ Simonin, Juvenile Delinquency

CDCGP/DFGP, rapporto finale del gruppo di lavoro Criminalità degli stranieri (AGAK), Berna 2001.

Cit.: rapporto finale AGAK

Kunczik, Michael/Zipfel, Astrid, Gewalttätig durch Medien?, Das Parlament, Beilage 11/2002, pag. 29 segg.

Cit.: Kunczik/Zipfel, Gewalttätig durch Medien?

Lütkes, Anne/Rose, Frank, Grenzen der Erziehung? - Intensivtäter nicht aussen vor!, ZJJ 1/2005, pag. 63 segg.

Cit. Lütkes/Rose, ZJJ 1/2005

Mansel, Jürgen/Raithel, Jürgen, Verzerrungsfaktoren im Hell- und Dunkelfeld und die Gewaltentwicklung, in: Jürgen Raithel/Jürgen Mansel (ed.) Kriminalität und Gewalt im Jugendalter, Weinheim 2003, pag. 7 segg.

Cit.: Mansel/ Raithel, Verzerrungsfaktoren

Niggli, Marcel Alexander/Pfister, Fritz, Verlorenes Paradies?, AJP 1997, pag. 519 segg.

Cit.: Niggli/Pfister, AJP 1997

Raithel, Jürgen/Mansel, Jürgen, Delinquenzbegünstigende Bedingungen in der Entwicklung Jugendlicher, in: Jürgen Raithel/Jürgen Mansel (ed.) Kriminalität und Gewalt im Jugendalter, Weinheim 2003, pag. 25 segg.

Cit.: Raithel/ Mansel, Delinquenzbegünstigende Bedingungen

Steffen, Wiebke, Mehrfach- und Intensivtäter: Aktuelle Erkenntnisse und Strategien aus dem Blickwinkel der Polizei, ZJJ 2/2003, pag. 152 segg.

Cit. Steffen, JZZ 2/2003

Schwind, Hans-Dieter, Kriminologie, 8<sup>a</sup> ediz. Heidelberg 1997.

Cit. Schwind, Kriminologie

Walter, Michael/Trautmann, Sebastian: Kriminalität junger Migranten, in: Jürgen Raithel/Jürgen Mansel (ed.) Kriminalität und Gewalt im Jugendalter, Weinheim 2003, pag. 64 segg.

Cit. Walter/Trautmann, Kriminalität junger Migranten

Wolke, Angelika, Jugendliche Mehrfach- / Intensivtäter, Kriminalistik 2003, pag. 500 segg.

Cit. Wolke, Kriminalstatistik 2003.